

FERAE BESTIAE: IL SUPERAMENTO DELLA LOGICA POTESTATIVA NELL'EDICTUM DE FERIS

FERAE BESTIAE: LA SUPERACIÓN DE LA LÓGICA POTESTATIVA EN EL EDICTUM DE FERIS

FERAE BESTIAE: OVERCOMING THE LOGIC OF POWER IN THE EDICTUM DE FERIS

Pietro Paolo Onida

Università di Sassari (Italia)

ORCID ID: 0000-0002-0964-2945

Ricevuto: agosto 2025

Accettato: settembre 2025

RIASSUNTO

La distinzione, presente sin da epoca risalente nel diritto romano, fra le due grandi tassonomie zoologiche aventi rilevanza giuridica – *animal* e *bestia* – rivela la complessità delle relazioni fra uomo e ‘altri’ animali. Se da un lato il termine *animal*, che vale a classificare e comprendere sia l’uomo sia gli altri animali, rimanda alla generale affinità fra tutti gli esseri animati, dall’altro il termine *bestia*, che invece indica generalmente solo l’animale non umano, è espressione della rottura di tale affinità. Tale distinzione è oggetto di attenzione da parte dei giuristi romani nella prospettiva della natura dell’animale non umano, come attesta anzitutto Ulpiano, il quale riprende dai filosofi greci, in particolare da Pitagora, l’idea della partecipazione degli altri animali al diritto, definendo il diritto naturale (D. 1.1.1.3) come diritto che la natura insegna a tutti gli esseri animati. Il presente lavoro analizza il tema della natura animale nella prospettiva dell’*edictum de feris*, il quale mirava a garantire la sicurezza pubblica sanzionando le diverse ipotesi di danno derivanti da esemplari presenti in luoghi pubblici appartenenti a specie animali classificate nel novero delle *ferae bestiae* in ragione della loro potenziale aggressività e capacità di recare offesa.

PAROLE CHIAVE

Animal; bestia; edictum de feris.

RESUMEN

La distinción entre las dos grandes taxonomías zoológicas con relevancia jurídica –*animal* y *bestia*–, presente desde tiempos remotos en el derecho romano, revela la complejidad de las relaciones entre el ser humano y los demás animales. Si bien el término *animal*, que sirve para clasificar y comprender tanto al ser humano como a los demás animales, remite a la afinidad general entre todos los seres animados, el término *bestia*, que generalmente solo se aplica al animal no humano, expresa la ruptura de dicha afinidad. Esta distinción fue objeto de atención por parte de los juristas romanos con relación a la naturaleza del animal no humano, como atestigua en primer lugar Ulpiano, quien retomó de los filósofos griegos, en particular de Pitágoras, la idea de que

los demás animales participaban en el derecho, y definió el derecho natural (D. 1.1.1.3) como el derecho que la naturaleza enseña a todos los seres animados. El presente trabajo analiza el tema de la naturaleza animal desde la perspectiva del *edictum de feris*, cuyo objetivo era garantizar la seguridad pública sancionando los diferentes supuestos de daños causados por ejemplares de especies animales, presentes en lugares públicos, clasificadas como *ferae bestiae* por su potencial agresividad y capacidad de causar daño.

PALABRAS CLAVE

Animal; bestia; edictum de feris.

ABSTRACT

The distinction between the two major zoological taxonomies with legal relevance – *animal* and *bestia* – dates back to the Roman law. This distinction highlights the complexity of the relationship between humans and other animals. While the term *animal* encompasses both humans and other animals and refers to the general affinity between all living beings, the term *bestia* refers to the non-human animal and is an expression of the breakdown of such affinity. Roman jurists paid attention to this distinction in relation to the nature of non-human animals. Ulpian adopted the idea from Greek philosophers, particularly Pythagoras, that other animals participated in the law, and defined natural law (D. 1.1.1.3) as the law taught by nature to all living beings. This work analyses the topic of animal nature from the perspective of the *edictum de feris*, the aim of which was to guarantee public safety by sanctioning the various harms that could be caused by animals often found in public places. These were animal species classified as *ferae bestiae* due to their potential aggressiveness and ability to cause harm.

KEYWORDS

Animal; bestia; edictum de feris.

FERAE BESTIAE: IL SUPERAMENTO DELLA LOGICA POTESTATIVA NELL'EDICTUM DE FERIS

FERAE BESTIAE: LA SUPERACIÓN DE LA LÓGICA POTESTATIVA EN EL EDICTUM DE FERIS

FERAE BESTIAE: OVERCOMING THE LOGIC OF POWER IN THE EDICTUM DE FERIS

Pietro Paolo Onida

Sommario: 1. PREMESSA.—2. *ANIMAL E BESTIA*: I TERMINI DI UNA CONTRAPPOSIZIONE.—3. LA ELASTICITÀ DELLA DISTINZIONE TRA *BESTIAE FERAE*, *BESTIAE MANSUEFACTAE* E *BESTIAE DOMESTICAE*.—4. IL TESTO DELL'*EDICTUM DE FERIS*.—5. BIBLIOGRAFIA.

1. PREMESSA

Lo studio della condizione giuridica animale impone necessariamente di interro-garsi, anzitutto, sulla natura dell’animale non umano. È attraverso tale prospettiva che emergono con più chiarezza gli elementi fondamentali delle complesse relazioni tra uomo e altri animali e tra animali tutti e ambiente. L’ambiguità delle relazioni tra uomo e altri animali – basterebbe pensare al fatto che in ogni epoca l’animale è, da un lato, oggetto di caccia e, dall’altro, al contrario destinatario di protezione sacrale – evidenzia un gioco degli specchi, per usare l’espressione cara a Bruno Snell¹, in cui l’uomo, pur affascinato dal regno animale al quale appartiene, si è, invece, spesso adoperato, per dirla parafrasando il Ray Bradbury di *Martian Chronicles*, per occultare o dimenticare il senso di questa appartenenza ed essere, quindi, solo un uomo². Un muro invalicabile, insomma, tra il regno degli uomini e il regno degli altri esseri animati, che occorre abbattere se si vuole rifondare quella relazione simpatetica tra gli uni e gli altri, fortemente attestata nelle fonti greche e romane.

È questo l’invito che ci proviene dalla importante riflessione di Giorgio Agamben, che è a ben vedere un suggerimento a ripensare il concetto stesso di umanità: «se la cesura fra l’umano e l’animale passa innanzi tutto all’interno dell’uomo, allora è la que-

¹ Cfr. SNELL, B. La cultura greca e le origini del pensiero europeo, tr. it. di V. Degli Alberti-A. Solmi Marietti (Torino 1963) 285 ss.

² BRADBURY, R. *Martian Chronicles* (New York 1950) 43.

stione stessa dell'uomo – e dell’“umanesimo” – che dev’essere posta in modo nuovo ... chiedersi in che modo – nell'uomo – l'uomo è stato separato dal non-uomo e l'animale dall'umano, è più urgente che prendere posizione sulle grandi questioni, sui cosiddetti valori e diritti umani. E, forse, anche la sfera più luminosa delle relazioni col divino dipende, in qualche modo, da quella – più oscura – che ci separa dall'animale»³.

Le diverse tassonomie zoologiche relative alla condizione giuridica animale ci appaiono, sul piano giuridico, elaborate attorno al concetto rilevantissimo di *natura*. Pensiamo anzitutto alla classificazione delle *ferae bestiae* di cui ci occupiamo nel presente contributo: la condizione di libertà di tali animali corrisponde necessariamente a una situazione di indipendenza dall'uomo⁴, la quale si può comprendere in considerazione della loro specifica natura⁵. Il richiamo alla *natura*, come parametro fondamentale per la classificazione di un animale, è presente anche a proposito della celebre controversia tra Proculeiani e Sabiniani, in merito al momento in cui gli *animalia quae collo dorso domantur* debbano essere ricompresi tra le *res mancipi*⁶. Il *grex*, poi, si presenta come

³ AGAMBEN, G. L'aperto. L'uomo e l'animale (Torino 2002) 24.

⁴ Per le fonti si veda *infra* § 2. Cfr. WALDE, A., HOFFMANN, J.B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch (Heidelberg 1938) sv. *bestia*, 102; ERNOUT A., MEILLET, A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots, 4^{ème} éd. (Paris 1967) s.v. “*bestia*”, 69; BRUNO, M.G. Il lessico agricolo latino, 2^a ed. (Amsterdam 1969) 104. Sulle *ferae bestiae* si rinvia più diffusamente a ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, 2^a ed. (Torino 2012) 137 ss.; ID. Prospettive romanistiche del diritto naturale (Napoli 2012) 107 ss.

⁵ Per MASCHI, C.A. La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani (Milano 1937) 15, la «*Natura animalium* non ha diverso valore della *natura hominis*: indica tutto ciò che è essenza, normalità degli animali o di singoli animali, da cui la legge ricava conseguenze giuridiche».

⁶ Sulla controversia si veda Gai 2.15: *sed quod diximus, et boves equos mulos asinos mancipi esse, nunc videamus quomodo intellegendum sit. sane nostri quidem praeceptores ea animalia statim ut nata mancipi esse putant; Nerva vera et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea mancipi esse putant quam si domita sunt; et si propter nimiam feritatem domari non possunt, tunc videri mancipi esse incipere, cum ad eam aetatem pervenerint, in qua domari solent.* Gai 2.16: *item ferae bestiae nec mancipi sunt velut ursi, leones, item ea animalia quae fere bestiarum numero sunt, veluti elephanti et camelii; et ideo ad rem non pertinet, quod haec animalia etiam collo dorso domari solent; nam ne nomen quidem eorum animalium illo tempore <notum> fuit, quo constituebatur quasdam res mancipi esse, quasdam nec mancipi.* Con riferimento ai problemi connessi alla integrazione dei passi gaiani si veda NICOSIA, G. *Animalia quae collo dorso domantur*, in *Iura* 18 (1967) 45 ss. [=ID. Silloge. Scritti 1956-1996, I (Catania 1998) 205 ss.]; ID. Il testo di Gai. 2.15 e la sua integrazione, in *Labeo* 14 (1968) 167 ss. [= op. cit. ID. (1998) 293 ss.]. Sulle tesi di Nicosia si veda GUARINO, A. *Collo dorso domantur*, in *Labeo* 14 (1968) 227 ss. [=ID. Tagliacarte (Soveria Mannelli 1983) 105 ss.; e in ID. *Pagine di diritto romano*, VI (Napoli 1995) 529 ss.]. In Tit. Ulp. 19.1 si trova l'espressione *quadrupedes quae dorso collove domantur*, mentre in VF. 259 (Papin. 12 resp.) è utilizzata la variante *pecora, quae collo vel dorso domarentur*. Si veda Gai 1.120 per l'elenco degli animali *mancipi*: *animalia quoque, quae mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini*. Per la controversia tra le scuole dei Sabiniani e dei Proculeiani si veda anche op. cit. ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani (2012) 207 ss.; e VARVARO, M. La compravendita di animali appartenenti

un *corpus* unitario in forza della *natura* di talune specie animali a vivere appunto *gregatim*⁷, con una identità concreta e permanente, quindi, anche nel mutare dei singoli capi che componevano l'aggregato⁸. Se poi ci spostiamo dal piano delle tassonomie a quello degli istituti giuridici, che rivelano una certa attenzione della giurisprudenza romana per il comportamento animale, grande rilevanza ha la *pauperies*, la quale, presentando entro certi limiti una affinità con la responsabilità nossale del *pater familias* per i danneggiamenti inferti da *filii familias* e *servi*⁹, richiede di essere *contra naturam*¹⁰.

alle *res mancipi* in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen, in Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo 56 (2013) 313 ss.

⁷ Cfr. GROSSO, G. Corso di diritto romano. Le cose (Torino 1941) [=ID. Corso di diritto romano. Le cose. Con una «nota di lettura» di Filippo Gallo, in Rivista di Diritto Romano 1 (2001) 86 ss., da cui si cita = <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>]. Si veda anche BIONDI, B. La dottrina giuridica della *universitas* nelle fonti romane, in *Jus* 6, 2-3, (1955) (=Scritti giuridici in onore di Francesco Rovelli) 254 ss. [=ID. La dottrina giuridica della *universitas* nelle fonti romane, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 61 (1958) 1 ss.; poi ripubblicato in Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda, Cagliari-Sassari 23-26 maggio 1955 (Milano 1968) 23 ss.; e in ID. *Scritti giuridici*, III (Milano 1965) 119 ss., da cui si cita]; DELL'ORO, A. Le cose collettive nel diritto romano (Milano 1963) 31, il quale parla di un «impulso naturale» a stare aggregati.

⁸ D. 41.3.30.2 (Pomp. 30 *ad Sab.*): *de tertio genere corporum videndum est. Non autem grex universus sic capitur usu quomodo singulae res, nec sic quomodo cohaerentes. Quid ergo est? Etsi ea natura eius est, ut adictionibus corporum maneat, non item tamen universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum animalium sicuti possessio, ita et usucapio. Nec si quid emptum immixtum fuerit gregi augendi eius gratia, idcirco possessionis causa mutabitur; ut, si reliquus grex dominii mei sit, haec quoque ovis, sed singulae suam causam habebunt, ita ut, si quae furtivae erunt, sint quidem ex grege, non tamen usucapiantur.* Si veda op. cit. DELL'ORO, A. (1963), 7 ss., il quale ricorda che anche in D. 5.1.76 (Alf. 6 dig.) è presente la idea della “continuità” di *navis*, *populus* e *legio* al di là del mutamento di singoli elementi costitutivi; nella medesima linea di Alfeno, Seneca, nelle *Epistulae ad Lucilium* 102.6, richiama gli esempi dell'*exercitus*, del *populus* e del *senatus*, osservando che *corpora ex distantibus* sono quelli che *iure aut officio cohaerent, natura tamen diducti et singuli sunt*, i quali, sebbene in natura siano separati, in diritto sono considerati come unità.

⁹ Con riguardo ai rapporti tra la *pauperies* e la responsabilità nossale si veda GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'*actio de pauperie*. Dalle XII Tavole ad Ulpiano (Napoli 1995) 211 ss.; op. cit. ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani (2012) 324 ss.; e per la più recente dottrina si veda BRANDI CORDASCO SALMENA, G. L'*actio iniuriarum noxalis*. Su alcune peculiarità della condanna nossale (Fano 2012) 9 ss.; FRANCESCON, E. Il corpo nella responsabilità nossale, in GAROFALO L. (a cura di). Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, I (Pisa 2015) 169 ss.

¹⁰ D. 9.1.1.7 (Ulp. 18 *ad ed.*): *et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum permulisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus. Inst. 4.9 pr. Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia, si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est); puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his quae contra naturam moventur locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. Denique si*

Insistere sulla importanza del parametro della *natura* è essenziale per cogliere la dimensione dell’animale come essere senziente e, quindi, per individuare le categorie giuridiche più appropriate a descrivere in termini storico-dogmatici la condizione animale. Prima ancora della moderna opposizione animale-soggetto e animale-oggetto, in cui si dibatte la scienza giuridica odierna, la quale impiega tali categorie fortemente condizionate dall’antropocentrismo¹¹, per cogliere la dimensione dell’animale come essere senziente bisogna considerare i modelli fondamentali di rappresentazione della condizione animale.

Questo obiettivo ci impone di identificare il momento storico in cui l’animale diviene oggetto di un desiderio di conoscenza, che legittima la sua uccisione a scopi scientifici. È il momento in cui l’animale non è più considerato per le sue qualità come essere vivo, vicino, in quanto simile, all’uomo, degno di protezione sacrale e anche di venerazione, ma un animale morto, ormai distante per caratteri, oggetto di una conoscenza scientifica fondata sulla dissezione anatomica e, quindi, la sua uccisione. Mario Vegetti, in una opera significativamente intitolata *Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne, alle origini della razionalità scientifica*, ha mostrato, per la Grecia antica, come lo sviluppo del processo di oggettivazione dell’animale non umano sia alla base della cesura fra il mondo umano e il mondo animale¹². Il coltello (*μάχαιρα, makhaira*) utilizzato come bisturi per la dissezione anatomica e lo stilo (*γραφεῖον, grapheion*) sono alla base dei due poli lungo i quali si è costituita una razionalità scientifica ancora oggi predominante, teso a separare anziché a costruire connessioni fra uomo e altri esseri animati: la conoscenza ottenuta attraverso la dissezione anatomica dell’animale è alla base di un sapere classificatorio in Aristotele che ha il suo vertice nella “medicina razionale” di Galeno: «La ragione scientifica antica segue il trattato della dissezione anatomica: essa è in grado di classificare le varietà dell’umano – la donna, il barbaro, lo schiavo – con la precisione e la verità di cui l’anatomia è il modello»¹³.

ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet.

¹¹ Si veda ONIDA, P.P. Il problema della qualificazione dogmatica dell’animale non umano, in GRANITO, E., MANZIONE F. (a cura di). Per una storia non antropocentrica. L’uomo e gli altri animali. Catalogo della mostra e Atti del convegno di studi, Archivio di Stato di Salerno, maggio 2009 (Roma 2010) 159 ss.; LOMBARDI VALLAURI, L. Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in CASTIGNONE, S., LOMBARDI VALLAURI, L. (a cura di). La questione animale (Milano 2012) 249 ss.; ID. Scritti animali per l’istituzione di corsi universitari di diritto animale (Gesualdo 2018) 85 ss.

¹² VEGETTI, M. Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne, alle origini della razionalità scientifica, 3^a ed. (Milano 1996).

¹³ Op. cit. VEGETTI, M. (1996) 27, osserva che ancora nel V secolo a.C. è presente lo scontro tra «l’acropoli e l’agorà, il sapere sacro dei sacerdoti e quello profano delle tecniche, come la grande aristocrazia e il *demos* urbano. Da un lato l’affinità speculare fra uomo e animale viene irrigidita fino a fare

Per Pitagora, invece, è necessario elevarsi al di sopra della empia condizione dell'uomo mangiatore di carne per raggiungere una posizione quasi divina. Il Filosofo può fare ciò attraverso una pratica ascetica di purezza, in cui non solo il numero è strumento di raggiungimento e di espressione di tale stato, ma è anche l'astensione dal mangiare carni a ricoprire un ruolo importante. Nella *Vita Pitagorica* Giamblico scrive:

Iambl. *de vita pyth.* 24.107-108: 107 καὶ τὰ πρὸς εὐάγειαν δὲ ἐναντίως ἔχοντα καὶ ἐπιθολοῦντα τῆς ψυχῆς τάς τε ἄλλας καθαρότητας καὶ τὰ ἐν τοῖς ὑπνοῖς φαντάσματα παρητεῖτο. κοινῶς μὲν οὖν ταῦτα ἐνομοθέτησε περὶ τροφῆς, ιδίᾳ δὲ τοῖς θεωρητικωτάτοις τῶν φιλοσόφων καὶ διὰ μάλιστα ἀκροτάτοις καθάπαξ περιήρει τὰ περιττὰ καὶ ἄδικα τῶν ἐδεσμάτων, μήτε ἔμψυχον μηδὲν μηδέποτε ἐσθίειν εἰσηγούμενος μήτε οἶνον ὅλως πίνειν μήτε θύειν ζῷα θεοῖς μήτε καταβλάπτειν μηδ' ὄτιον αὐτά, διασώζειν δὲ καὶ τὴν πρὸς αὐτὰ δικαιοσύνην ἐπιμελέστατα. 108 καὶ αὐτὸς οὕτως ἔζησεν, ἀπεχόμενος τῆς ἀπὸ τῶν ζῷων τροφῆς καὶ τοὺς ἀναιμάτους βωμούς προσκυνῶν, καὶ ὅπως μηδὲ ἄλλοι ἀναιρήσωσι τὰ ὄμοιφυη πρὸς ήμᾶς ζῷα προθυμούμενος, τά τε ἀγρια ζῷα σωφρονίζων μᾶλλον καὶ παιδεύων διὰ λόγων καὶ ἔργων, ἀλλ’ οὐχὶ διὰ κολάσεως καταβλάπτων. ἦδη δὲ καὶ τῶν πολιτικῶν τοῖς νομοθέταις προσέταξεν ἀπέχεσθαι τῶν ἔμψυχων· ἄτε γὰρ βουλομένους ἄκρως δικαιοπραγεῖν ἔδει δῆτον μηδὲν ἀδικεῖν τῶν συγγενῶν ζῷων. ἐπεὶ πῶς ἂν ἔπεισαν δίκαια πράττειν τοὺς ἄλλους αὐτοὶ ἀλισκόμενοι ἐν πλεονεξίᾳ; συγγενικὴ δ' ἡ τῶν ζῷων μετοχή, ἀπέρ διὰ τὴν τῆς ζωῆς καὶ τῶν στοιχείων τῶν αὐτῶν κοινωνίαν καὶ τῆς ἀπὸ τούτων συνισταμένης συγκράσεως ὥσανει ἀδελφότητι πρὸς ήμᾶς συνέζευκται.

[«107 Ora, queste prescrizioni concernenti l'alimentazione erano comuni a tutti; in particolare, poi, a coloro che fra i filosofi erano più inclini alla speculazione e che in questa si erano spinti più avanti vietava in modo assoluto i cibi superflui e ingiustificati: raccomandava di non cibarsi mai delle carni di un essere vivente, di non bere assolutamente vino, di non sacrificare agli dei animali, di non fare loro in alcun modo del male, rispettando con la massima attenzione le norme della giustizia anche nei loro confronti. 108 Quanto a lui, visse proprio in questo modo, evitando di cibarsi degli animali e venerando gli altari sui quali non si facevano sacrifici cruenti, adoperandosi affinché anche gli altri non sopprimessero gli esseri viventi di natura simile alla nostra e d'altra parte ammansendo e ammaestrando le bestie selvatiche con le parole e gli atti, lungi dal maltrattarle infliggendo loro dei castighi. Nell'ambito poi dei politici, prescriveva ai "legislatori" di astenersi dalla carne degli animali. Dal momento che era loro intenzione praticare la perfetta giustizia, era ben necessario che non recassero oltraggio agli esseri viventi con noi imparentati. Perché come avrebbero potuto persuadere gli altri a essere giusti, quando proprio loro erano preda dello spirito di prevaricazione? Un vincolo di parentela unisce gli esseri viventi e gli animali, per il fatto di avere in comune con noi la vita e di essere costituiti dei medesimi elementi, inoltre per la mescolanza da questi risultante, sono congiunti a noi da un legame di fratellanza»^{14]}.]

del corpo dell'animale un tabù, dell'animale stesso un fratello e un discepolo del saggio. Dall'altro, l'animale diventa invece oggetto profano di una manipolazione tecnica, che ha per protagonisti l'allevatore, il cacciatore, il pescatore, il macellaio, infine il medico dietologo».

¹⁴ Traduzione di GIANGIULIO, M. (a cura di). Pitagora. Le opere e le testimonianze, II (Milano 2000) 397 ss.

L’atteggiamento che potremmo definire aristotelico, volto alla riduzione dell’animale a mero dato della conoscenza attraverso la dissezione anatomica, è modellato sulla base delle competenze dei “tecnici”, i quali fondano il loro lavoro sulla uccisione dell’animale: il macellaio, il cuoco, il cacciatore, persino il medico. Essi preparano il corpo dell’animale per i bisogni alimentari dell’uomo con una competenza, che non è direttamente documentata da chi la produce, ma di cui ci rimane una qualche eco nelle opere di Platone o di Aristotele¹⁵. È sulla base di queste esperienze quotidiane – il macellare la bestia, il cucinarla, il somministrarne le carni all’ammalato – che si forma una conoscenza scientifica, la quale, se inizialmente risente dell’influsso di quelle tecniche che l’hanno originata, lasciando trasparire una conoscenza basata sull’animale vivo, ben presto fa dimenticare la sua origine ponendo definitivamente al centro di essa l’animale morto.

L’opposizione animale vivo – animale morto è alla base di quel processo di elaborazione della separazione fra uomo e altri animali, che ha avuto grande parte nella riduzione, da parte della scienza giuridica odierna, della condizione animale entro i confini della rigida contrapposizione fra soggetto e oggetto di diritto. Occorre chiedersi, però, se la interpretazione della condizione animale attraverso le categorie moderne di oggetto e di soggetto di diritto sia oggi la strada migliore per ricostruire un sistema di relazioni equilibrate fra uomo e altri animali, tenuto conto non solo del fondamento antropocentrico di tali categorie, ma anche dell’attuale momento storico, in cui, da più parti, si ritiene di poter estendere la categoria complessa della soggettività giuridica a robot e persino ad algoritmi¹⁶.

Una strada utile per riflettere sulla condizione animale è quella di studiare le modalità di affermazione del potere sugli animali e le modalità di superamento del medesimo potere. Per farlo possiamo e dobbiamo partire col chiederci ancora chi sia l’animale¹⁷.

¹⁵ Si veda Pl. *Plt.* 264B ss.; Arist. *HA* I, 487b32 ss., sui cui op. cit. VEGETTI, M. (1996) 31 ss.

¹⁶ Nella letteratura vastissima sulla estensione della soggettività si veda per un primo esame MOROTTI, E. Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot, in BIOLLA, F., RAIMONDI F. (a cura di). Il soggetto di diritto storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato (Napoli 2020) 291 ss.; TASSONE, B. Riflessioni su intelligenza artificiale e soggettività giuridica, in Diritto di Internet 2 (2023) 11 ss.; AVITABILE, L. Il diritto davanti all’algoritmo, in Rivista italiana per le Scienze Giuridiche 8 (2017) 313 ss.; BOCCCHINI, E. La regolazione giuridica dell’intelligenza artificiale (Torino 2024); D’URSO, F. Dagli animali agli automi: un’indagine sui nuovi orizzonti della soggettività giuridica, in Etica & Politica / Ethics & Politics, 25 (2023), 3 229 ss.; IURILLI, C. Intelligenza artificiale, tra essere e *res*. Alla ricerca della responsabilità extracontrattuale o di una efficace garanzia patrimoniale nell’ottenere un risarcimento? (26/06/giugno 2025) in *Judicium*. Il processo civile in Italia e in Europa, 26 giugno 2025. <https://www.judicium.it/intelligenza-artificiale-tra-essere-e-res-all-a-ricerca-della-responsabilita-extracontrattuale-o-di-una-efficace-garanzia-patrimoniale-nellottenere-un-risarcimento/>.

¹⁷ Sul punto, più diffusamente, si veda op. cit. ONIDA, P.P. Prospettive romanistiche (2012) 3 ss.

2. ANIMAL E BESTIA: I TERMINI DI UNA CONTRAPPOSIZIONE

Il termine *animal*, nelle fonti letterarie e giuridiche, indica, in una prima accezione, il complesso degli esseri animati, siano essi uomini siano essi altri animali¹⁸. Basti pensare alla celebre definizione di Ulpiano del *ius naturale*, come diritto che la natura insegna a tutti gli animali¹⁹, in cui si individua, secondo una linea di riflessione presente già nella filosofia greca, una parte del sistema giuridico-religioso romano fondata su una comune natura fra tutti gli esseri animati. *Bestia*, invece, è termine che esprime la rottura della generale parentela fra tutti gli esseri animati²⁰. Certo tra l'una e l'altra classificazione esistono elementi di contatto e di conflitto, per così dire, evocati dal grande impianto classificatorio fondato, da un lato, sulla esistenza di una comune relazione simpatetica fra tutti gli esseri animati e, dall'altro, sulla contrapposizione tra il mondo degli uomini e quello delle altre creature viventi. Zone di confine, in cui l'animale uomo, perdendo le proprie specifiche qualità, può divenire *bestia* o, al contrario, acquistando altre qualità non propriamente umane, può elevarsi tanto al di sopra della propria condizione fino ad annullarla, così da far restringere il significato di *animal* soltanto agli altri esseri animati²¹.

Nelle fonti letterarie e nelle fonti giuridiche, il termine *bestia* risulta sovente impiegato per rappresentare, più che l'animale non umano in genere, una o più specie determinate. Il termine è presente nelle lingue romanze per indicare generalmente specie animali²² ritenute prive di razionalità, di solito considerate nocive e non assoggettate al potere dell'uomo²³. Il difetto di razionalità e la nocività costituiscono, nella filosofia greca e nella cultura latina, due caratteri intimamente connessi, in forza dei quali si intravede, nelle tassonomie zoologiche, una separazione netta fra animali non umani e uomini. Si giustifica così la limitazione del termine *bestia* agli esseri animati non umani,

¹⁸ Sul significato di *animal* si veda più diffusamente op. cit. ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani (2012) 121 ss.; e ora fondamentale GIMÉNEZ-CANDELA, M. Biolegalità e nuove soggettività, in DI ROSA, G., LONGO, S., MAUCERI, T. (a cura di). Diritto e tecnologia. Precedenti storici e problematiche attuali. Atti delle giornate di studi (Catania, 8 ottobre 2021 – 21 e 22 ottobre 2022 25 novembre 2022 – 19 e 20 maggio 2023) (Napoli 2024) 217 ss.

¹⁹ D. 1.1.1.3 (Ulp. 1 *inst.*): *ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.*

²⁰ Cfr. op. cit. WALDE, A., HOFFMANN, J.B. (1938) s.v. “bestia”, 102; op. cit. ERNOUT, A., MEILLET, A. (1967) v. *bestia*, 69, che rileva le seguenti variazioni morfologiche: v. irl. *piast*, *béist*, brit. *bwyst*; trascrizione greca Βηστίας; fr. *biche*.

²¹ Si rinvia a op. cit. ONIDA, P.P. Prospettive romanistiche (2012) 3 ss.

²² Cfr. op. cit. BRUNO, M.G. (1969) 104.

²³ Si veda op. cit. ONIDA, P.P. Prospettive romanistiche (2012) 61 ss.

rispetto al termine *animal*, che, invece, esprime, a causa della sua genericità, la relazione simpatetica tra tutti gli esseri animati.

È soprattutto sulla base del possesso della razionalità che i filosofi greci possono negare o affermare la partecipazione degli animali non umani al diritto²⁴. Così Aristotele sostiene che la funzione intellettuale è propria soltanto dell'uomo²⁵, mentre la funzione sensitiva è propria pure degli altri esseri animati, i quali hanno anch'essi la capacità di fare esperienze²⁶. Inoltre, sebbene molti animali non umani riescano ad emettere suoni, il linguaggio²⁷, strumento necessario per manifestare ciò che è utile e ciò che non è dannoso, ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, è proprio esclusivamente dell'essere umano, perché soltanto questi possiede la capacità di discernere tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto²⁸. Al contrario Plutarco, in polemica con gli Stoici, i quali negano che la capacità degli animali di emettere suoni sia prova del possesso della intelligenza, ritiene di poter riconoscere agli animali non solo molte delle funzioni sensoriali proprie dell'uomo²⁹, ma anche la stessa razionalità, in quanto la conoscenza che deriva dai sensi non può realizzarsi se manca l'intelletto³⁰. In risposta allo Stagirita, egli osserva che anche gli animali non umani sanno parlare³¹ e hanno qualità morali³² e natura divina³³. In polemica nei confronti degli stoici, e, probabilmente, anche dei peripatetici, i quali negano l'esistenza di un diritto comune a uomini e animali sulla base del difetto in questi ultimi della ragione³⁴, Plutarco afferma la necessità che

²⁴ Si veda DETIENNE, M., VERNANT, J.-P. *Les ruses de l'intelligence: la mètis des Grecs* (Paris 1974) trad. it. di Giardina, A. *Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia* (Roma-Bari 1977); l'indagine condotta dai due autori ha mostrato come nella cultura greca si ritenesse che dèi, uomini e animali fossero uniti dal possesso della *metis*, una sorta di intelligenza propria del polpo e della volpe come del politico e del sofista.

²⁵ Arist. *de an.* 414 a32-b19. Cfr. BACIGALUPO, M.V. *Il problema degli animali nel pensiero antico* (Torino 1965) 40.

²⁶ Arist. *eth. Eud.* 1124a 27-30; *hist. an.* 1.1 488b 12 ss.

²⁷ Arist. *de an.* 420b 5-11.

²⁸ Arist. *pol.* 1253a 9-18.

²⁹ Plut. *de soll. an., mor.* 960d-961a. Cfr. SANTESE, G. *Animali e razionalità* in Plutarco, in CASTIGNONE, S., LANATA, G. (a cura di). *Filosofi e animali nel mondo antico* (Pisa 1994) 164 nt. 120; DUMONT, J. *Les animaux dans l'Antiquité grecque* (Paris 2001) 355 ss.; FUSCO, M. *Il linguaggio degli animali nel pensiero antico. Una sintesi storica*, in *Studi Filosofici* 30 (2007) 17 ss.; ID., *Pensiero e linguaggio animale nella tradizione antica*, in CATTARUZZA, S., DE MORI, B. (a cura di). *Animali sulla soglia. Percorsi scientifico-filosofici nel mondo animale* (Milano 2011) 83 ss.

³⁰ Op. cit. BACIGALUPO, M.V. (1965) 50 nt. 55; DIDATI, G. *Plutarco, L'intelligenza degli animali e la giustizia loro dovuta* (Este 2000) 141 ss.

³¹ Plut. *de soll. an., mor.* 973a.

³² Plut. *Gryll.*, *mor.* 987c-f; 989a-f.

³³ Plut. *de soll. an., mor.* 974.

³⁴ Plutarco, *de soll. an., mor.* 964b, afferma che gli stoici ritenevano di poter escludere l'esistenza di rapporti giuridici tra uomo e altri esseri animati sulla base del fatto che, non avendo gli altri animali

l'uomo muti le sue abitudini alimentari e impari a rispettare gli altri esseri animati, che egli definisce amici e collaboratori³⁵.

Secoli dopo queste polemiche, Agostino individua, nel *De genesi ad litteram imperfectus liber*, i confini della tassonomia delle *bestiae* facendo ancora leva sul difetto di razionalità. Il termine *bestiae*, egli osserva, si riferisce in genere a tutti gli animali irrazionali:

August. *de gen. ad litter. imperf. liber* 15.53: *Et dixit Deus, Eiciat terra animam vivam secundum suum genus; quadrupedum, et serpentium, et bestiarum terrae secundum genus, et pecora secundum genus. Et factum est sic. Cum dictum fuerit animam, cur additum sit vivam; et quid sit secundum genus; et de solita conclusione qua dicitur, et factum est sic, sicut superius tractatum est, consideranda et accipienda sunt. Cum autem in latina lingua nomine bestiarum omne irrationale animal generaliter significetur; hic tamen distinguendae sunt species, ut quadrupedes accipiamus omnia iumenta; serpentes, omnia repentina; bestias vel feras, omnia quadrupedia indomita; pecora vero, quadrupedia quae non operando adiuvant, sed dant aliquem fructum pascentibus.*

Proprio perché il termine *bestia* si riferisce genericamente agli animali privi di razionalità, Agostino avverte la necessità di distinguere a seconda delle varie specie: *hic tamen distinguendae sunt species*. Per quadrupedi si devono, quindi, intendere gli animali da lavoro, per serpenti tutti i rettili, per *bestiae* o fiere in senso stretto tutti i quadrupedi che non sono domati, per *pecora* quelli, invece, che non offrono all'uomo un aiuto nel lavoro, ma gli assicurano frutti naturali. È presente in Agostino l'intento di precisare le diverse tassonomie zoologiche in funzione delle qualità proprie delle diverse specie animali e delle relazioni che esse hanno con l'uomo. Egli ribadisce tale intento osservando che mentre il termine *bestia* si riferisce di solito ad animali feroci o quantomeno selvatici, quali leoni, leopardi, tigri, lupi, volpi e cani, scimmie e simili, nel novero del *pecus* sono ricompresi più propriamente quelli che sono al servizio dell'uomo per il lavoro nei campi, quali buoi, cavalli e simili, oppure quelli che, invece, offrono frutti naturali o carne, quali pecore e maiali:

August. *de gen. ad litter. imperf. liber* 3.11.16: *Sed quia saepe nomine pecorum vel nomine bestiarum animalia omnia rationis experitia solent intellegi, merito quaeritur, quas nunc proprie bestias et quae pecora dicat. Et repentina quidem sive reptilia terrena non est dubitandum quod omnes serpentes intellegi voluit, quamquam et bestiae dici possint; pecorum autem nomen non usitate serpentibus convenit. rursum leonibus et pardis et tigridis et lupis et vulpibus, canibus et simiis atque id genus caeteris usitate convenit vocabulum bestiarum. Pecorum autem nomen his animalibus accommodatius aptari solet, quae sunt in usu hominum, sive adiuvandis laboribus, ut boves et equi et si qua talia, sive ad lanicum vel ad vescendum, ut oves et sues.*

la ragione, essi non erano neppure in condizione di rendere giustizia agli uomini, né, quindi, era pensabile il contrario.

³⁵ Cfr. op. cit. SANTESE, G. (1993) 150.

In entrambi i testi ora riportati, Agostino delimita i confini del termine *bestia* attraverso il riferimento a singole specie animali. Si osservi, inoltre, che egli fa ancora del possesso della razionalità il criterio di selezione degli animali non umani rispetto al resto degli esseri animati: l'espressione *omne irrationale animal*, nel primo testo, è speculare a quella contenuta nel secondo: *animalia omnia rationis expertia*. Il difetto di razionalità limita in qualche misura il termine *animal*, che normalmente comprende tutti gli esseri animati, alle sole *species* non umane.

In una prospettiva analoga, il termine *bestia* è impiegato anche in un testo di Isidoro:

Isid. *orig.* 12.2.1-2: 1 *Bestiarum vocabulum proprie convenit leonibus, pardis, tigribus, lupis et vulpibus canibusque et simiis ac ceteris, quae ore vel unguibus saeviunt, exceptis serpentibus. Bestiae dictae a vi, qua saeviunt.* 2 *Ferae appellatae, eo quod naturali utuntur libertate et desiderio suo ferantur.*

Qui il termine *bestia* esprime un catalogo di determinate specie animali, la cui capacità di recare offesa, *ore vel unguibus*, rappresenta l'elemento chiave sul quale si basa l'appartenenza di tali specie alla tassonomia. La *feritas* si manifesta nel fatto che l'animale vive in uno stato di indipendenza dall'uomo.

Alla capacità di recare offesa fanno riferimento ancora Isidoro e Virgilio Grammatico, nel prospettare il significato del termine *bestia* nella distinzione con il termine *fera*:

Isid. *diff.* 1.248: *Inter feras et bestias. Omnis bestia fera, non omnis fera bestia. Bestiae namque sunt, quae morsu vel unguibus saeviunt, ut pardi leones tigrides, a vastando dictae. Ferae autem illae sunt, quae etsi non saeviunt, tamen silvestres sunt.*

Virg. *Maro Gramm., epit.* 14 p. 85,18: *bestia dicitur de bessu hoc est more feritatis.*

Per Isidoro «ogni bestia è una fiera, ma non ogni fiera è una bestia». Le bestie rientrano nel novero di quelle specie che, come leopardi, leoni e tigri, possono aggredire con le zanne o con gli artigli. Le fiere, invece, rientrano nel novero di quelle specie che, anche se non recano offesa, sono comunque selvatiche. La bestia è chiamata così, rileva Virgilio Grammatico, a causa del suo comportamento ferino.

Nelle fonti giuridiche la prospettiva è analoga a quella delineata nelle fonti letterarie. Leggiamo quanto scrive Ulpiano nell'analizzare le sanzioni a carico di colui che abbia combattuto nell'arena:

D. 3.1.1.6 (Ulp. 6 *ad ed.*): ... *et qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit. bestias autem accipere debemus ex feritate magis, quam ex animalis genere: nam quid si leo sit, sed mansuetus, vel alia dentata mansueta? ergo qui locavit solus notatur, sive depugnaverit sive non: quod si depugnaverit, cum non locasset operas suas, non tenebitur: non enim qui cum bestiis depugnavit, tenebitur; sed qui operas suas in hoc locavit, denique eos, qui virtutis ostendenda causa faciunt sine mercede, non teneri aiunt veteres, nisi in harenā passi sunt se honorari: eos enim puto notam non evadere. sed si quis operas suas locaverit, ut feras venetur, vel ut depugnaret feram quae regioni nocet, extra harenā: non*

est notatus. his igitur personis, quae non virtutis causa cum bestiis pugnaverunt, pro se praetor permittit allegare, pro alio prohibet. sed est aequissimum, si tutelam vel curam huiusmodi personae administrent, postulare eis pro his, quorum curam gerunt, concedi. qui adversus ea fecisse monstretur, et pro aliis interdicta postulatione repellitur et pro aestimatione iudicis extra ordinem pecuniaria poena multabitur.

Ulpiano, in esordio, richiama il divieto di *postulare pro aliis* per coloro che, fra le altre possibili ipotesi, abbiano locato la propria opera per combattere contro le *bestiae* feroci. Egli, inoltre, ricorda che il divieto è previsto per il semplice fatto di avere locato la propria opera, a prescindere dal fatto che il combattimento sia avvenuto o meno. Nell'escludere la disapprovazione per colui che ha combattuto contro le fiere, a patto che non abbia locato la propria opera, Ulpiano richiama alla memoria una ricca tradizione, secondo la quale la caccia costituiva un vero e proprio modello di nobiltà³⁶. È questo il senso del prosieguo del discorso, ove il riferimento ai *veteres* è esplicito: *Denique eos, qui virtutis ostendenda causa hoc faciunt sine mercede, non teneri aiunt veteres, nisi in harena passi sunt se onorari.* Le antiche e complesse regole relative all'attività venatoria servivano, infatti, da un lato, a tratteggiare veri e propri schemi di comportamento, dall'altro, a distinguere la caccia dalle brutali e ingiustificate uccisioni di animali³⁷. È sulla base di siffatte premesse culturali che Ulpiano può distinguere l'azione di colui che ha locato la propria opera per ostentazione da quella di colui che ha combattuto contro le fiere per necessità. Il giureconsulto non si discosta dalla opinione formulata dai *veteres*, secondo i quali non dovevano essere notati per turpitudine coloro che avevano combattuto senza compenso, purché non avessero accettato di combattere nell'arena. Egli sostiene l'opinione che non devono essere disapprovati coloro che, fuori dell'arena, abbiano locato la propria opera per cacciare o uccidere le *bestiae* che infestino un determinata zona.

Nell'analizzare tali aspetti, Ulpiano offre un criterio di distinzione tra i termini *animal* e *bestia*. Egli afferma che, per valutare l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, non si deve considerare semplicemente se un animale rientri o no in un determinato *genus*, ma è anche necessario esaminare concretamente se esso sia un esemplare in possesso di quella *feritas*, che costituisce il carattere sulla base del quale si fonda la differenza tra *bestia* (in senso stretto) e *animal*³⁸.

³⁶ Per il legame che lega il cacciatore alla preda si veda BURKERT, W., *Homo necans*. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica (Torino 1981) 12 ss. Sulla caccia come modello comportamentale si veda LONGO, O. Predazione e paideia, in TESSIER, A. (a cura di). Senofonte, La caccia (Cinegetico) (Venezia 1989) 14 ss.; ID. Le forme della predazione. Cacciatori e pescatori nella Grecia antica (Napoli 1989) 51 ss.; FEDELI, P. La natura violata. Ecologia e mondo romano (Palermo 1990) 119; GOGUEY, D. Les animaux dans la mentalité romaine (Bruxelles 2003) 19 ss.

³⁷ Cfr. op. cit. LONGO, O. (1989) 11.

³⁸ Per TALAMANCA, M. Lo schema 'genus-species' nelle sistematiche dei giuristi romani, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano. Roma 14-17 aprile 1973*, II (Roma 1977)

La *feritas* costituisce una qualità dell'animale non umano, che non necessariamente viene meno in un esemplare per il semplice fatto che esso viva in uno stato di cattività. D'altra parte, la *feritas*, è questo il senso della precisazione di Ulpiano, deve essere valutata caso per caso, senza tenere conto delle sole caratteristiche di specie³⁹, che nella realtà possono essere non corrispondenti alle apparenze per un intervento umano, come avviene nell'ipotesi del leone divenuto mansueto o nell'ipotesi di quegli animali, i quali, pur dotati di capacità offensive, siano nella realtà innocui.

Per la comprensione del significato del termine *bestia*, di grande importanza è anche un frammento di Gaio, tratto dal suo commento all'editto provinciale:

D. 9.2.2.2 (Gai. 7 ad ed. prov.): *Ut igitur appareat, servis nostris exaequat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. sed canis inter pecudes non est. longe magis bestiae in eo numero non sunt, veluti ursi leones pantherae. elefanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eas oportet.*

Il frammento costituisce una sintetica esposizione, dal punto di vista giuridico, delle principali tassonomie zoologiche. L'esordio *quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur* richiama, oltre naturalmente ai *quadrupedes*, la classificazione dei *pecudes* e quella degli *animalia quae gregatim habentur*, con i relativi problemi di definire l'ampiezza di ciascuna di queste tre differenti classificazioni⁴⁰. Alla classificazione dei *quadrupedes*, divisa, da un lato, nella serie di animali in grado di offrire lana e carne (*oves e caprae*) o suscettibili d'impiego nel lavoro agricolo e nei trasporti (*boves, equi, muli e asini*), e dall'altro, in quella dei quadrupedi a statuto incerto tra condizione domestica o selvatica (*sues e canes*), si aggiunge la classificazione delle *bestiae ferae*, la cui descrizione avviene ancora, come nelle fonti precedentemente esaminate, attraverso l'e-

³⁹ 270 nt. 734, l'ipotesi considerata da Ulpiano rientra nel caso in cui *genus* sia impiegato «per indicare un insieme, una classe che si situa all'interno di una categoria più ampia ...». L'espressione *genus animalis* nel frammento di Ulpiano in D. 3.1.1.6 dovrebbe essere, quindi, intesa come un riferimento alla divisione negli εἴδη animali.

⁴⁰ Si veda, invece, MCLEOD, G. Wild and Tame Animals and Birds in Roman Law, in BIRKS, P. (ed.). New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicholas (Oxford 1989) 169 ss., il quale esagera nel ricondurre esclusivamente la sua analisi alle caratteristiche di specie dell'animale.

Se nessun problema sembra sussistere per *oves, caprae, boves, equi, muli e asini*, difficoltà vi sono per i *sues* ed anche per i cani, anche se Gaio non mostra alcun dubbio nel richiamare la tesi di Labeone per i maiali o nel ritenere egli stesso che *canis inter pecudes non est*. Per una analisi di D. 9.2.2.2 (Gai. 7 ad ed. provinc.) si veda MODREZEJEWSKI, J. Ulpien et la nature des animaux, in Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano (Roma, 14-17 aprile 1973) I (Roma 1976) 186; e più recentemente CURSI, F. Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato (Napoli 2010) 27 ss.

sposizione di un elenco esemplificativo di specie animali: *veluti ursi leones pantherae*. Operazione questa, con la quale vengono a delinearsi i termini di una contrapposizione netta, ma allo stesso tempo flessibile, tra specie domestiche, o assoggettate ad un potere di controllo da parte dell'uomo, e specie prive, nel loro insieme, della capacità di avere una relazione con l'uomo. Tra l'uno e l'altro di questi due termini contrapposti si collocano specie a statuto misto – elefanti e cammelli – che anche se idonee al lavoro, come gli altri *iumenta*, conservano, però, una natura tendenzialmente *fera*, termine che implica la conservazione di uno stato sostanzialmente indipendente dall'uomo, anche in condizione di cattività.

Una conferma dell'uso di *bestia* come termine relativo alla condizione di specie determinate, più che a quella dell'animale in genere, viene sempre da Gaio:

Gai. 2.16: *Item ferae bestiae nec mancipi sunt velut ursi, leones, item ea animalia quae fere bestiarum numero sunt, veluti elephanti et cameli; et ideo ad rem non pertinet, quod haec animalia etiam collo dorso domari solent; nam ne nomen quidem eorum animalium illo tempore <notum> fuit, quo constituebatur quasdam res mancipi esse, quasdam nec mancipi.*

Si noti, anzitutto, come Gaio, nell'introdurre il discorso, passi subito dalla classificazione delle *ferae bestiae* all'esemplificazione di alcune delle solite specie: *velut ursi leones*. Qui l'obiettivo del giureconsulto è di accennare alla tassatività del sistema delle *res mancipi*, per cui la contrapposizione non è tra le suddette fiere e gli animali esotici, ma tra questi ultimi e quelli che per inveterata tradizione sono definiti *animalia quae collo dorso domantur*. L'espressione *animalia quae fere bestiarum numero sunt* consente a Gaio di esprimere lo statuto sostanzialmente ambiguo degli animali esotici, i quali, anche se domati *collo dorso*, mantengono un'affinità con le *ferae bestiae*⁴¹.

3. LAELASTICITÀ DELLA DISTINZIONE TRA BESTIAE FERAES, BESTIAE MANSUFACTAE E BESTIAE DOMESTICAE

Nelle fonti la contrapposizione tra *bestiae ferae*, *bestiae mansufactae* e *bestiae domesticae* appare caratterizzata da un certo grado di elasticità, sia per l'assenza di rigidi criteri distintivi alla base delle tre articolazioni, sia per la possibilità che la medesima specie animale si presenti con uno statuto incerto tra condizione selvatica e domestica.

⁴¹ Si veda anche Tit. Ulp. 19.1: *elephant et cameli, quamvis collo dorso domentur, nec mancipi sunt, quoniam bestiarum numero sunt.*

La elasticità, una certa vaghezza classificatoria, poteva riguardare le specie più disparate: asini⁴² e cavalli⁴³, pecore⁴⁴ e capre⁴⁵, cani⁴⁶, galline⁴⁷, oche⁴⁸, vespe⁴⁹.

La dottrina ha da tempo rilevato il fenomeno dell'elasticità delle classificazioni zoologiche, senza peraltro mai tentare di fornire una spiegazione. Così nel Commentario alle Pandette di Christian Friedrich von Glück si osserva che la classificazione di un animale, nel novero delle *ferae bestiae*, deve essere determinata sulla base della specie di appartenenza, e non sulla base del carattere del singolo esemplare: così, ad esempio, un topo, vissuto sempre in casa, o un leone, nato in un serraglio, devono essere considerati comunque selvatici⁵⁰. Le *ferae bestiae* sono, quindi, gli animali selvatici, la cui specie l'uomo non ha ancora assoggettata, senza che sia rilevante la circostanza che singoli capi siano mansueti. Per *fera bestia*, rileva poi Silvio Perozzi, nelle sue celebri *Istituzioni di diritto romano*⁵¹, non si deve intendere una creatura feroce: anche un canarino rientra tra gli animali selvatici, mentre una *bestia* domestica non perde la sua natura per il semplice fatto di essere scappata. In questa linea, anche Lando Landucci e Pietro Bonfante rilevano la difficoltà di determinare la sfera di appartenenza di alcune specie animali. Il primo, dopo avere introdotto la distinzione tra animali selvatici, domestici e mansuefatti, osserva che «non è altrettanto certo quali animali comprendessero i romani in ciascuna di queste categorie»⁵². Il secondo rileva che i «giuristi romani distinguono

⁴² Varr. *de re rust.* 2.6.3: *asinorum genera duo: unum ferum, quos vocant onagros ... alterum mansuetum.*

⁴³ Varr. *de re rust.* 2.1.5: *in locis multis genera pecudum ferarum, sunt aliquot ... asini feri in Phrygia et Lycaonia, equi feri in Hispania citeriore regionibus; de re rust.* 2.2.2: *e feris enim pecudibus primum dicis oves comprehensas ab hominibus ac mansuefactas.*

⁴⁴ Varr. *de re rust.* 2.3.3: *oves ... quas pascimus ortae sunt ab ovibus feris.*

⁴⁵ Varr. *de re rust.* 2.3.3: *sic quas alimus <caprae> a capris feris ortae.*

⁴⁶ Varr. *de re rust.* 2.9.2: *de canibus ... genera duo, unum venaticum et pertinet ad feras bestias silvestres.* La bibliografia sul cane è assai vasta: si veda per tutti TOYNBEE, J.M.C. *Animals in Roman Life and Art* (London 1973) 102 ss.; LILJIA, S. Dogs in Ancient Greek Poetry (Helsinki 1976); DE LESELEUC, A. *Le chien, compagnon des dieux gallo-romains* (Paris 1980); MAINOLDI, C. *L'image du loup et du chien dans la Grèce ancienne, d'Homère à Platon* (Paris 1984) *passim*; DELORT, R. *L'uomo e gli animali dall'età della pietra a oggi* (Bari 1987) 381 ss.; 418 ss.; AMAT, J., *Les animaux familiers dans la Rome antique* (Paris 2002) 25 ss.

⁴⁷ Varr. *de re rust.* 3.9.17: *gallinis inventis a nautis ibi feris factis.*

⁴⁸ Varr. *de re rust.* 3.10.2: *anserum genus ... quod ferum vocatur ... nec aeque fit mansuetum.*

⁴⁹ Varr. *de re rust.* 3.16.19: *vespae ferae et cicures sunt. nunc feras dico, quae in silvestribus locis pasciunt, cicures, quae in cultis.*

⁵⁰ GLÜCK, C.F. *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld*, 41-42, (Erlangen 1887), 43 [= ID. *Commentario alle Pandette*, tr. it. e nt. di S. Perozzi, 41, (Milano 1905) 52].

⁵¹ PEROZZI, S. *Istituzioni di diritto romano*, I, 2^a ed., (Roma 1928) 585 nt. 1: «*fera bestia* non vuol dire bestia feroce».

⁵² LANDUCCI, L. Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani, in *Archivio Giuridico 'Filippo Serafini'* 29 (1882) 306 ss.; ID. Caccia, in *Enciclopedia Giuridica*, III.1 (Milano 1898) 1-102.

appunto con riguardo alla teoria dell'occupazione le categorie di *ferae bestiae*, che potevano già sin d'allora esser dubbie, come le api, i pavoni, le colombe, alcune delle quali specie oggi sarebbero da noverare tra gli animali domestici ...»⁵³.

Non dissimili le tesi sostenute nella dottrina successiva. Manuel Jesús García Garrido, nel suo contributo sulla libertà di caccia, ritiene che la giurisprudenza romana distinguesse tra «animales fieros en sentido amplio y generico, y animales fieros en sentido estricto»⁵⁴. Nella prima partizione, i giureconsulti romani annoveravano tanto generi selvatici quanto mansuefatti, mentre nella seconda essi indicavano solo gli animali selvatici, ad esclusione di quelli mansuefatti. La tesi di Antonio Ortega Carrillo de Albornoz si pone sulla stessa scia: sostiene, infatti, l'autore che: «en realidad el planteamiento es un tanto ficticio, pues la naturaleza de los animales amansados es también salvaje...»⁵⁵. Oddone Longo, infine, rileva che «nel mondo antico vi sono specie animali il cui ‘statuto’ è di per sé mal definito, incerto fra la condizione selvatica e domesticata, come nel caso del suino (cinghiale/porco domestico: notoriamente a fecondità interspecifica), ‘allevato’ anche allo stato brado, o del colombo o colombaccio, oggetto sia di caccia che di ‘allevamento’ (nei *columbaria* o *peristereones*)»⁵⁶.

La necessità di distinguere tra le *ferae bestiae* (*res nullius*-oggetto di occupazione) e le *bestiae mansuefactae* e *domesticae* (sottratte alla cattura in quanto già sotto il dominio) affonda le sue antiche radici nelle esigenze proprie della transizione da un'economia di predazione dei prodotti naturali (caccia e raccolta di vegetali nati spontaneamente) ad una di produzione, con la nascita delle prime elementari forme di pastorizia e di agricoltura⁵⁷. Mentre nelle primordiali forme di predazione dei frutti naturali non vi doveva essere alcun interesse collettivo a distinguere la condizione degli animali, a seconda del regime di appropriazione, ma era anzi interesse generale che il maggior numero possibile di specie animali fosse assoggettato alla libera occupazione, in

⁵³ BONFANTE, P. Corso di diritto romano, II, La proprietà, parte II, rist. corretta a cura di BONFANTE, G., CRIFÒ, G. (Milano 1968) 75.

⁵⁴ GARCIA GARRIDO, M.J. Derecho a la caza y «*ius prohibendi*», in Anuario de historia del derecho español 26 (1956) 278.

⁵⁵ ORTEGA Y CARRILLO DE ALBORNOZ, A. Las ‘*ferae bestiae*’ en el derecho romano, en el Código civil y en la ley de caza de 1970, in Cuadernos informativos de derecho histórico público, procesal y de la navegación 4-5 (1987) 483 ss.

⁵⁶ LONGO, O. Le regole della caccia nel mondo greco-romano, in *Aufidus* 1 (1987) 59 ss. [=ID. L'universo dei Greci. Attualità e distanze (Venezia 2000) 76 ss.].

⁵⁷ Cfr. GODELIER, M.G. Caccia-raccolta, in Enciclopedia Einaudi 2 (Torino 1977) 354 ss.; si veda poi FORDE, D. Raccolta del cibo, caccia e pesca, in SINGER, C., HOLMYARD, E.J., HALL, A.R., WILLIAMS, T.I. (a cura di). Storia della tecnologia, I, Dai tempi primitivi alla caduta degli antichi imperi, tr. it. di Caposio, F., (Torino 1961) 154 ss.; GROTTANELLI, V.L. Ethnologica. L'uomo e la civiltà (Milano 1965) 661 ss.; op. cit. LONGO, O. (1987) 59 ss. [= op. cit. ID. (2000) 76 ss.]; MANFREDINI, A.D. “Chi caccia e chi è cacciato...”. Cacciatore e preda nella storia del diritto (Torino 2006) 8 nt. 5.

un'economia di produzione doveva cominciare a profilarsi l'esigenza di proteggere gli esemplari riprodotti in cattività e di porre dei limiti alla caccia. L'assoggettamento e la destinazione di alcune specie animali all'allevamento a scopo alimentare e/o allo sfruttamento come forza lavoro dovevano determinare forti contrasti tra le classi sociali coinvolte in tali trasformazioni: da un lato i cacciatori ben determinati a difendere, nella misura più ampia possibile, i confini della classificazione degli animali selvatici; dall'altro i pastori e gli agricoltori decisi a sottrarre dal novero degli animali cacciabili quelli oramai mansuefatti o domestici.

La contestuale presenza, nella società latina, delle componenti proprie di un'economia di raccolta e di produzione doveva acuire i conflitti sociali legati alla predazione/produzione nella fase primigenia della *civitas* romana, quando la popolazione traeva la propria sussistenza da forme elementari di pastorizia e di agricoltura⁵⁸. D'altra parte,

⁵⁸ Per valutare le tensioni connesse ai mutamenti delle forme economiche di sussistenza appare inadeguata la tesi, variamente diffusa nella antichità e ripresa da autori moderni, secondo cui la pastorizia avrebbe preceduto la agricoltura. La tesi un tempo assai diffusa, secondo cui la pastorizia, a Roma, avrebbe preceduto l'agricoltura, è oggi posta in discussione. Essa traeva il suo fondamento anzitutto da Varr. *de re rust.* 2.1.3, che descrive tre fasi della civiltà: la prima consistente nella economia di raccolta e consumo delle risorse naturali; la seconda, fondata sulla pastorizia, quando gli uomini vivevano cibandosi di frutti e catturando gli animali selvatici, dai quali traevano ulteriore nutrimento; la terza, basata sulla agricoltura, quando gli uomini avrebbero, però, conservato elementi delle due fasi precedenti. Per i sostenitori della tesi della prevalenza in origine della pastorizia rispetto all'agricoltura si veda, ad esempio, PAIS, E. Storia di Roma. Dalle origini all'inizio delle guerre puniche, II, L'età regia (Roma 1926) 288 ss.; DE FRANCISCI, P. Storia del diritto romano, I (Milano 1940) 133 ss.; ID. *Primordia civitatis* (Romae 1959) 114; DALMASSO, L. Agricoltura, zootecnica e pastorizia, in USSANI, V. (dir.), Guida allo studio della civiltà romana antica, I (Napoli 1958) 545 ss.; DE MARTINO, F. Storia della costituzione romana, I, 2^a ed. (Napoli 1972) 52 ss.; ID. Storia economica di Roma antica (Firenze 1979) 1 ss.; POLARA, G. Le *venationes*. Fenomeno economico e costruzione giuridica (Milano 1983) 11; AMPOLLO, C. Roma arcaica, in CHERUBINI, G. et al. (dir.). Storia della società italiana, Parte prima, I, Dalla preistoria all'espansione di Roma (Milano 1981) 301. La origine pastorale di Roma è ora criticata da parte della dottrina. Si veda, ad esempio, GIARDINA, A. Uomini e spazi aperti, in SCHIAVONE, A. (dir.), Storia di Roma. 4. Caratteri e morfologie (Torino 1989) 74 ss., il quale rileva la necessità di recuperare la prospettiva mommseniana «associante in stretta integrazione, alle origini della città, agricoltura e pastorizia»; TRAINA, G. Ambiente e paesaggi di Roma antica, 1^a rist. (Roma 1992) 15: «Una ricerca meno preconcetta sulle aree 'marginali' del paesaggio antico è essenziale per liberarsi di una visione immaginaria che contrappone l'agricoltura alla pastorizia, indicando quest'ultima come una pratica primitiva, legata alla visione di un'economia di sussistenza.»; SIRAGO, V.A. Storia agraria romana, I, Fase ascensionale (Napoli 1995) 43 ss.: «accanto agli allevamenti, i Romani primitivi esercitavano certamente l'agricoltura, attestata dagli stessi scrittori quasi di sfuggita ... Nel Lazio tale situazione – associazione di allevamento e agricoltura – era una realtà di antichissima data.»; MARCONE, A. Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale (Roma 1997) 102 ss., il quale osserva che «l'immagine pastorale di Roma arcaica, malgrado i suoi evidenti condizionamenti ideologici, ha avuto e, in parte, continua ad avere fortuna presso gli storici moderni, in particolare tra i giuristi»; CAPOGROSSI COLOGNESI, L. Diritto e potere nella storia di Roma (Napoli 2007) 3 ss.: «Nella più antica storia delle popolazioni laziali

dobbiamo pensare che tali conflitti si fossero gradualmente sopiti, man mano che si andò rafforzando il processo di formazione della *civitas* romana. È, però, verosimile l’ipotesi che esistesse ancora una conflittualità latente, tanto più che la caccia manteneva nell’antica società romana un ruolo importante nell’alimentazione, soprattutto delle classi sociali meno abbienti⁵⁹. Un indizio della persistenza di tale conflittualità, nelle fonti giuridiche, e con esso della vaghezza della presente classificazione, può essere intravisto nel contrasto tra il *ius prohibendi* del *dominus fundi* e la libertà di caccia del *venator*⁶⁰.

La ricostruzione del fondamento economico e sociale della presente classificazione trova una conferma in Plinio il Vecchio e in Varrone, nelle cui opere si rinvengono significative tracce della consapevolezza da parte degli antichi sia della vaghezza delle tassonomie, sia della correlazione esistente con la trasformazione delle strutture sociali. L’interpretazione alla quale tali autori sottopongono la presente classificazione appare, almeno per certi aspetti, differente.

In un brano particolarmente significativo della *naturalis historia*⁶¹, Plinio il Vecchio giunge a coniare una vera e propria categoria – la *semifera* – con la quale egli esprime lo statuto ambiguo del ghiro, incerto tra condizione domestica e selvatica. Inoltre, egli rileva, forse ancora più esplicitamente, che sebbene le lepri possano essere rese mansuete, sia pure con notevoli difficoltà, tuttavia a rigore non è possibile qualificarle come *ferae bestiae*, poiché esse possiedono una natura che non è né totalmente mansueta, né totalmente selvatica, come accade per le rondini, le api, i delfini e i topi.

Nella ripartizione degli animali all’interno delle tassonomie, normalmente determinabile sulla base del genere di appartenenza, non si dimentica, talvolta, di considerare la specifica condizione del singolo capo:

Plin. *nat. hist.* 8.82.220-221: 220 *hi mansuescunt raro, cum feri dici iure non possint; complura namque sunt nec placida nec fera, se mediae inter utrumque naturae, ut in volucribus hirundines, apes, in mari delphini.* 221 *Quo in genere multi et hos incolas domuum posuere mures, haut spernendum in ostentis etiam publicis animal.*

la base economica doveva essere ancora rappresentata dall’allevamento ... Va detto tuttavia che, già in epoca piuttosto risalente, accanto alla pastorizia, era nota e praticata dalle popolazioni latine una forma primitiva di agricoltura»; ID. Storia di Roma tra diritto e potere (Bologna 2009) 13 ss.

⁵⁹ Cfr. CAPPONI, F. Caccia, in Enciclopedia Virgiliana, I (Roma 1984) 590.

⁶⁰ Cfr. DELL’ORO, A. Le «*res communes omnium*» dell’elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico, in Studi Urbinate 31 (1962-63) 280 ss., da cui si cita [= ID. La cattedra e la toga. Scritti romanistici di Aldo Dell’Oro, a cura di FARGNOLI, I., LUZZATI C., DELL’ORO R. (Milano 2015) 216 ss.]; op. cit. POLARA, G. (1983) 59 ss.; op. cit. MANFREDINI, A.D. (2006) 7 ss. Sulle motivazioni antropologiche della presente antinomia si veda op. cit. LONGO, O. (1987) 62 ss. [= op. cit. ID. (2000) 80 ss.].

⁶¹ Plin. *nat. hist.* 8.82.224: *semiferum et ipsum animal, cui vivaria in dolis idem qui apris instituit.*

L’analisi di Plinio il Vecchio, nel porre esplicitamente una connessione tra l’ambiguità dello statuto dell’animale non umano e la sua classificazione, ne attribuisce, in sintesi, il fattore determinante ad una motivazione interna alla natura stessa dell’animale. La considerazione che le lepri solo raramente divengano mansuete implica il riconoscimento che la specifica natura dell’animale non umano possa essere resa dall’uomo diversa da quella tipica della specie di appartenenza. Plinio pare, però, dare rilievo esclusivamente alla base naturalistica delle tassonomie, trascurando le ragioni sociali ed economiche sottostanti alla formazione e allo sviluppo delle classificazioni.

Esse, invece, sono oggetto di alcune osservazioni che Varrone espone nel *de re rustica*, opera nella quale l’attenzione per il profilo delle relazioni tra le strutture sociali e lo sviluppo dell’economia romana appare come una conferma della connessione tra la formazione delle classificazioni giuridiche di animali e la mediazione degli interessi di gruppi sociali differenti.

Tale intento espositivo, da parte di Varrone, è attestato nella nota esposizione della origine e della importanza della pastorizia, contenuta nel secondo libro del *de re rustica*:

Varr. *de re rust.* 2.1.5: *Tertio denique gradu a vita pastorali ad agri culturam descenderunt, in qua ex duobus gradibus superioribus retinuerunt multa, et quo descenderant, ibi processerunt longe, dum ad nos perveniret. etiam nunc in locis multis genere pecudum ferarum sunt aliquot, ab ovibus, ut in Phrygia, ubi greges videntur complures, in Samothrace caprarum, quas Latine rotas appellant. sunt enim in Italia circum Fiscellum et Tetricam montes multae. de subus nemini ignotum, nisi qui apros non putat sues vocari. boves perferi etiam nunc sunt multi in Dardanica et M<a>edica et Thracia, asini feri in Phrygia et <Ly>caonia, equi feri in Hispania citeriore regionibus aliquot.*

Varrone, dopo avere rilevato che nel primo stadio della vita umana, gli uomini si nutrivano spontaneamente di ciò che la terra offriva loro spontaneamente, riconduce l’origine della pastorizia allo stadio in cui gli uomini vivevano non solo continuando a raccogliere i prodotti della terra, ma anche addomesticando gli animali selvatici⁶². Nel terzo stadio della vita pastorale, gli uomini iniziarono a coltivare i campi, senza, però, dimenticare quanto avevano fatto nei due stadi precedenti. Varrone osserva che alcune specie, ai suoi tempi ormai in larga parte addomesticate, continuavano, però, in alcune località ad essere allevate allo stato selvatico o allo stato brado o semibrado⁶³. La notizia dell’esistenza di specie animali selvatiche, ai tempi di Varrone, testimonia che le trasfor-

⁶² Cfr. BODSON, L. L’acception du substantif *pecus*, *-udis* et sa signification pour l’étude des connaissances zoologiques dans le monde romain, in *Serta Leodiensis Secunda. Volume commémoratif du 175^e anniversaire de l’Université de Liège* (Liège 1992) 22 ss.

⁶³ La pratica di allevamenti di animali allo stato brado o semibrado è attestata anche in Varr. *ling.* 5.164: *Praeterea intra muros video portas dici in Palatio Mucionis a mugitu, quod ea pecus in bucita <cir>cum antiquum oppidum exigebant; alteram Romanulam, ab Roma dictam, quae habet gradus in Nova via ad Volupiae sacellum.*

mazioni dell'economia romana avevano determinato solo un mutamento quantitativo del rapporto tra pastorizia e agricoltura.

4. IL TESTO DELL'*EDICTUM DE FERIS*

Le difficoltà di classificare e delimitare lo statuto giuridico delle varie specie animali si riflettono anche nella elaborazione di quegli istituti giuridici più strettamente volti a sanzionare le conseguenze del comportamento animale.

Ulpiano riporta il testo dell'editto degli edili curuli con cui erano state stabilite alcune disposizioni a protezione dalle bestie feroci:

D. 21.1.40.1 e 42 (Ulp. 2 *ad ed. aed. cur.*): *Deinde aiunt aediles: 'ne quis canem, verrem vel minorem⁶⁴ aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem'; 42 ... 'qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. Si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, *'solidi'* ducenti, si nocitum homini libero esse dicetur; quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnatur; ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli⁶⁵.*

Nella prima parte dell'editto si stabiliva il divieto di detenere, in luoghi destinati al pubblico passaggio, animali pericolosi, quali cani, verri, cinghiali, lupi, orsi, pantere e leoni⁶⁶, in

⁶⁴ Si ritiene che *vel minorem* sia un errore del copista: si veda SCIALOJA, V. Nota critica sul testo dell'editto edilizio “*de feris*”, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 13 (1900) 75 ss. (=ID. Studi giuridici, II, Diritto romano, seconda parte, Roma 1934, 142 ss., da cui si cita); LENEL, O. Das *Edictum perpetuum*, 3^a ed., (Leipzig 1927) 566 nt. 7; IMPALLOMENI, G. L'editto degli edili curuli (Padova 1955) 86 nt. 1; PROVERA, G. Lezioni sul processo civile giustinianeo, I-II (Torino 1989) 327.

⁶⁵ Il testo dell'editto è così ricostruito da op. cit. LENEL, O. (1927) 566: *deinde aiunt aediles: Ne quis canem, uerrem [uel minorem], aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem, qua uolgo iter fiet, ita habuisse uelit, ut cuiquam nocere damnumue dare possit, si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solidi ducenti, (sestertiorum ducentorum milium) si nocitum homini libero esse dicetur; quanti bonum aequum iudici videbitur condemnatur; ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli.*

⁶⁶ In dottrina si ritiene che la indicazione di tali animali non fosse tassativa: si veda, ad esempio, op. cit. SCIALOJA, V. (1900) 147; op. cit. IMPALLOMENI, G. (1955) 86 nt. 3, che cita, quali esempi di una interpretazione estensiva ad opera di Paolo: D. 21.1.41 (Paul. 2 *ad ed. aed. cur.*): *et generaliter aliudve quod noceret animal, sive soluta sint, sive alligata ita, ut contineri vinculis, quo minus damnum inferant, non possint;* e Paul. Sent. 1.15.2: *Feram bestiam in ea parte, qua populo iter est, colligari praetor prohibet: et ideo, sive ab ipsa sive propter eam ab alio alteri damnum datum sit, modo admissi extra ordinem actio in dominum vel custodem datur, maxime si ex eo homo perierit.* Sul problema della tassatività si veda inoltre RUDORFF, A.F. *De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt* (Lipsiae 1869) 266; op. cit. LENEL, O. (1927) 566; op. cit. PROVERA, G. (1989) 327; op. cit. GIANGRIEKO PESSI, M.V. (1995) 154 nt. 99.

condizioni tali da poter recare pregiudizio per l'incolumità pubblica⁶⁷. Nella seconda parte si prevedevano tre fattispecie differenti nel caso in cui, a seguito della violazione della prima parte della disposizione, fosse derivata: a) la morte dell'uomo libero, punita con la sanzione di 200 mila sesterzi in diritto classico e di 200 solidi in diritto giustinianeo; b) il ferimento dell'uomo libero, punito, invece, al *quanti bonum aequum iudici videbitur*; c) il danneggiamento di cose, punito con una condanna al doppio del danno causato⁶⁸.

Al contenuto dell'*edictum de feris* facevano rinvio anche le *Institutiones* di Giustiniano⁶⁹:

I. 4.9.1: *Ceterum sciendum est aedilicio edicto prohiberi nos canem verrem aprum ursum leonem ibi habere, qua vulgo iter fit: et si adversus ea factum erit et nocitum homini libero esse dicetur, quod bonum et aequum iudici videtur, tanti dominus condemnetur, ceterarum rerum, quanti damnum datum sit, dupli. praeter has autem aedilicias actiones et de pauperie locum habebit: numquam enim actiones praesertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumit.*

In sintesi, l'*edictum de feris* rispondeva alla necessità di garantire la sicurezza pubblica, spesso messa in pericolo a causa della pratica, diffusa specialmente in età imperiale⁷⁰, di tenere ed esibire animali feroci, a volte persino esotici, nei luoghi di pubblico

⁶⁷ Sulle diverse specie animali e le loro caratteristiche si veda JACKSON, B.S. Liability for Animals in Roman Law: an Historical Sketch, in Cambridge Law Journal 37 (1978) 132 ss.

⁶⁸ Sull'editto edilizio *de feris* si veda inoltre nella letteratura recente HONORÉ, T. Liability for animals: Ulpian and the compilers, in *Satura Roberto Feenstra* (Friburgo 1985) 239 ss.; RODRÍGUEZ-ENNES, L. Delimitación conceptual del ilícito edilicio “*de feris*”, in *Iura* 41 (1990) 53 ss.; ID. Estudio sobre el “*edictum de feris*” (Madrid 1992); ID. Los actos ilícitos de derecho honorario, in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener (Madrid 1994) 907 ss.; op. cit. GIANGRECO PEZZI, M.V. (1995) 154 ss.; LOZANO CORBÍ, E. La tenencia de animales peligrosos en lugares de público paso, en el Derecho Romano, y su protección edilicia, in Actas del II congreso iberoamericano de Derecho Romano (Murcia 1998) 191 ss.; CAIAZZO, E. *Lex Pesolania de cane*, in *Index* 28 (2000) (=In memoria di Ferdinando Bona) 289 ss.; ONIDA, P.P. Il guinzaglio e la museruola: animali, umani e non, alle origini di un obbligo, in Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, 224, 4 (2004) 577 ss. [=Diritto@Storia 3 (2004) <http://www.dirittoestoria.it/3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Onida%20-%20II%20guinzaglio.htm>]; RAGONI, F.A.D. *Actio legis Aquiliae, actio de pauperie, edictum de feris*: responsabilità per danno cagionato da cani, in Diritto@Storia 6 (2007); KLAUSBERGER, P. Vom Tierdelikt zur Gefährdungshaftung. Überlegungen zur Haftungsstruktur bei der *actio de pauperie* und dem *edictum de feris*, in Teoria e Storia del Diritto Privato 4 (2011) 24 ss.; CURSI, M.F. Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 132 (2015) 373 ss.; EAD., *La lex Pesolania de cane*: un faintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?, in *Index* 45 (2017) 502 ss.; BRAMANTE, M.V. Il danneggiamento del pascolo in diritto romano. Contributo allo studio della disciplina nel tardoantico, in Teoria e Storia del Diritto Privato 15 (2022) 21.

⁶⁹ Si veda op. cit. SCIALOJA, V. (1900) il quale mette in dubbio che il passo delle Istituzioni di Giustiniano derivi dal libro 18 di Ulpiano *ad edictum*.

⁷⁰ Cfr. op. cit. CURSI, F. (2017) 501.

passaggio⁷¹. È, però, assai probabile che il problema di valutare la responsabilità conseguente al comportamento delle *ferae bestiae* si fosse originariamente già posto per quelle specie animali a statuto incerto, quali ad esempio il cinghiale e probabilmente anche il cane, per presentarsi con sempre maggiore frequenza e gravità a partire dalla espansione di Roma e, quindi, a seguito dei rapporti con quei paesi esotici ove più diffusa era la presenza di animali feroci. Soprattutto, come è noto, importanza sempre maggiore ebbe il diffondersi delle *venationes*, a partire dalla metà del III secolo a.C., che nell'arena vedevano uomini combattere contro animali feroci o animali lottare fra loro⁷².

Si ritiene in dottrina, sulla base di una corrispondenza con l'*actio de effusis et deiectis*, che l'azione nascente dall'*edictum de feris*, dalla quale scaturiva una pena privata, fosse una azione popolare⁷³.

Per comprendere l'ambito delle fattispecie disciplinate dall'*edictum de feris* è opportuno considerare anche i termini dell'*actio de pauperie*, alla quale, come è noto, è dedicato il titolo primo del libro IX dei *Digesta giustinianei*: *si quadrupes pauperiem fecisse dicetur*. Uno dei problemi più complessi è, invero, quello relativo al concorso fra l'*actio de pauperie* e l'azione nascente dall'*edictum de feris*. Esso costituisce una vera e

⁷¹ Cfr. op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 148, per la quale l'editto corrisponde a «a una classica norma di ordine pubblico, connessa con la *cura urbis* concessa agli edili». Sul costume di importare e tenere animali esotici e feroci in città si veda JENNISON, G. Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome (Manchester 1937) 43 ss.; TOYNBEE, J.M.C. Animals in Roman Life and Art (London 1973); POLOJAC, M. *Actio de pauperie and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law* (Belgrade 2003) 193 ss.

⁷² Si veda ZIMMERMANN, R. *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition* (Cape Town-Johannesburg 1990) 1106, il quale giustamente osserva che si tratta degli stessi magistrati competenti alla *cura ludorum*. Sulle *venationes* nell'arena si rinvia a TOYNBEE, M.C. *Animals in Roman Life and Art* (London 1973) 52 ss.; VILLE, G. *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien* (Roma 1981) 123 ss.; FORA, M. *I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica* (Napoli 1996) 41 ss.; REA, R. *Il Colosseo, teatro per gli spettacoli di caccia. Le fonti e i reperti*, in LA REGINA, A. (a cura di). *Sangue e arena* (Milano 2001) 223 ss.; LO GIUDICE, C. L'impiego degli animali negli spettacoli romani: *venatio e damnatio ad bestias*, in Italies 12 (2008) 361 ss.; SHELTON, J.-A. *Spectacles of Animal Abuse*, in CAMPBELL, G. L. (ed.). *The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life* (Oxford 2014) 461 ss.; LI CAUSI, P. *Gli animali nel mondo antico* (Bologna 2018) 146 ss.

⁷³ Di azione derivante dall'editto edilizio «conformato analogamente a quella *de effusis*» parla FADDA, C. L'azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale, I, Parte Storica – Diritto romano (Torino 1894) il quale aggiunge che «Nulla è detto sulla popolarità, ma si arguisce come per l'*a de effusis*». Si veda inoltre op. cit. IMPALLOMENI, G. (1955) 87; CASAVOLA, F. Studi sulle azioni popolari romane. Le «*actiones populares*» (Napoli 1958) 20 nt. 55; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 148 nt. 85; PALMIRSKI, T. How the commentaries to «*de his qui deiecerint vel effuderint*» and «*ne quis in suggrunda*» edicts could be used on the ground of «*edictum de feris*», in *Révue Internationale des Droits de l'Antiquité* 53 (2006) 323 ss.; MATTIOLI, F. Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti (Bologna 2010) 158 ss.; op. cit. CURSI, F. (2017) 502 ss.

propria chiave di lettura non solo della disciplina specifica interna alle azioni stesse ma anche delle relazioni generali, potestative e non, tra uomini e altri animali.

Secondo Giuseppe Provera, man mano che la pena privata perdeva la sua funzione punitiva per assolvere a una funzione di tipo risarcitorio, il cumulo tra le due azioni dovette apparire “eccessivo” finendo con l’ammettersi, dopo avere agito con la prima azione, la possibilità di agire con la seconda azione solo per ottenere la eventuale differenza di risarcimento⁷⁴. Niente impediva che colui che avesse subito un danno, conseguentemente al comportamento lesivo di un animale, potesse agire con la seconda azione, quando dalla medesima avrebbe ottenuto la differenza tra ciò che aveva già ottenuto con la prima e ciò che, invece, poteva ottenere con la seconda più favorevole. Non sempre il concorso tra i due rimedi era, però, possibile: le due fattispecie, previste dall’*actio de pauperie* e dall’*edictum de feris*, erano diverse proprio a causa della natura dell’animale che avesse prodotto l’evento lesivo: nel caso della *pauperies* il danno era stato determinato da un animale domestico; nel caso dell’editto edilizio esso era stato causato da una *fera bestia* in un luogo di pubblico passaggio⁷⁵. Il concorso, però, sarebbe stato possibile, congettura Provera, nel «caso di una fera bestia addestrata, e, quindi, in un certo senso domestica, ma addestrata ad essere aggressiva, come ad esempio un cane da guardia»⁷⁶.

La congettura avanzata dall’illustre studioso torinese è importante, perché essa delinea, fra i due rimedi, zone grigie, dovute spesso a una vaghezza delle tassonomie giuridiche e comunque alla difficoltà di precisare lo statuto incerto di talune specie, in

⁷⁴ Si veda anche op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 153, che, a conferma del cumulo tra le due azioni, ricorda D. 50.17.130 (Ulp. 18 *ad ed.*): *numquam actiones, praesertim poenales, de eadem re concurrentes alia aliam consumit* e D. 44.7.60 (Ulp. 17 *ad ed.*): *numquam actiones poenales de eadem pecunia concurrentes alia aliam consumit*.

⁷⁵ Per la distinzione fra le due azioni, sulla base della natura domestica o feroce, si veda anche HAY-MANN, F. *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht*, III, Zur Haftung für Tierschaden (*actio de pauperie*), in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* (Rom. Abt.) 42 (1921) 376 ss., per il quale il concorso sarebbe da attribuire all’età classica. Per ROBBE, U. L’*actio de pauperie*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 7 (1932) 355 ss., il concorso tra i due rimedi sarebbe, invece, stato introdotto in età giustinianea. Secondo op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 149 ss., prima dell’emanazione dell’*edictum de feris* sarebbe stato possibile esperire l’*actio de pauperie* anche per gli animali feroci. Si veda, però, op. cit. CURSI, F. (2017) 501 nt. 28, la quale osserva che la tesi di Giangrieco Pessi tende ad attribuire importanza a “profili accidentali e non essenziali delle due azioni per individuarne l’ambito di applicazione” e ciò anche se per “situazioni di confine”, quale quella del cane oppure per l’ipotesi del danno conseguente ad una bestia feroce, prima dell’emanazione dell’editto *de feris*, l’*actio de pauperie* potrebbe essersi prestata a fornire tutela al danneggiato.

⁷⁶ Op. cit. PROVERA, G. (1989) 329. *Contra* op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 145 nt. 76, che ritiene ammissibile, sulla base di I. 4.9.1: *praeter has autem aedilicias actiones et de pauperie locum habebit: numquam enim actiones praesertim poenales de eadem re concurrentes alia aliam consumit*, l’esperimento dell’*actio de pauperie* anche nel caso di danneggiamento da animale non domestico.

un periodo, peraltro, in cui era frequente l'esposizione e la circolazione di animali potenzialmente pericolosi anche se ammansiti.

Rispetto all'*actio de pauperie*, con cui era sanzionato, sin dalle XII Tavole, il danno determinato dal quadrupede, a seguito del quale il proprietario era tenuto a compierne la *noxiae deditio* alla vittima oppure a effettuare il *noxiam sarcire*, l'*edictum de feris* non sembra fondarsi sulla natura del potere dell'uomo sopra l'animale. Dell'evento lesivo, sulla base dell'editto, rispondeva, invero, colui che aveva il controllo dell'animale, senza che a tale fatto corrispondesse necessariamente un potere giuridico qualificabile nei termini del dominio⁷⁷.

Una volta spezzata la relazione potestativa tra uomo e animale, l'*edictum de feris* costruiva una tutela più forte e più sicura per colui che fosse stato aggredito da una *fera bestia* in un luogo pubblico. Faceva parte di questa costruzione, prima ancora della «pre-determinazione legale del danno da risarcire»⁷⁸, la previsione di una responsabilità, alla quale, pur essendo ancora fondata, come del resto quella per l'*actio de pauperie*, sulla natura dell'animale che aveva causato l'evento lesivo, non era possibile sottrarsi, a differenza di quest'ultima azione fondata sulla proprietà dell'animale, indipendentemente dalla qualificazione formale del potere di colui che doveva avere il controllo dell'animale.

Non solo: a fronte del superamento della logica potestativa corrispondeva sempre nell'editto, come già nell'*actio de pauperie*, una valutazione della natura animale. Tuttavia, è diversa la prospettiva con cui, ai fini della valutazione della responsabilità, si guardava alla natura dell'animale nelle due azioni. L'*actio de pauperie* spettava, come attesta D. 9.1.1.7 (Ulp. 18 *ad ed.*), tutte le volte che un quadrupede avesse causato un danno a seguito di un comportamento contrario alla sua natura: *Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit*⁷⁹. Corrispondentemente l'azione era esclusa se il comportamento fosse stato, invece, provocato dalle percosse o dalle ferite inferte da una persona o persino da un altro animale⁸⁰. Sussiste qui un rapporto di affinità tra uomo e animale che, attraverso il rinvio alla *natura*, evidenzia un insieme di relazioni quotidiane presenti specialmente nel lavoro comune tra *dominus* e quadrupede⁸¹.

⁷⁷ Cfr. op. cit. CURSI, F. (2017) 502 ss.

⁷⁸ Insiste su questo carattere del risarcimento dell'editto edilizio op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 148; 154.

⁷⁹ Cfr. op. cit. CURSI, F. (2017) 498 ss.

⁸⁰ Si veda anche il frammento di Ulpiano relativo all'ipotesi in cui alcuni arieti o buoi avessero combattuto fra loro e uno avesse ucciso l'altro: D. 9.1.1.11 (Ulp. 18 *ad ed.*): *cum arietes vel boves commisissent et alter alterum occidit, Quintus Mucius distinxit, ut si quidem is perisset qui adgressus erat, cessaret actio, si is, qui non provocaverat, competeret actio: quamobrem eum sibi aut noxam sarcire aut in noxam dedere oportere.*

⁸¹ Rapporto di affinità che nel lavoro è attestato da Varrone, Columella e Plinio, i quali ricordano che secondo gli 'antiqui' il bue era considerato *socius* dell'uomo e oggetto di un divieto di uccisione. Varr. *de re rust.* 2.5.3-4: *hic socius hominum in rustico opere et Cereris minister, ab hoc antiqui manus*

Tale analisi è confermata da quelle varie ipotesi richiamate nel titolo IX dei *Digesta* in cui, l'intervento di un terzo, che si frapponga nell'ordine naturale delle relazioni tra proprietario e animale, incitando o provocando il quadrupede a una azione inconsulta, esclude il ricorso all'*actio de pauperie*, dando luogo, semmai, all'*actio legis Aquiliae*. È questa l'ipotesi del mulattiere che abbia guidato un mulo, il quale ha rovesciato il carico su altri a causa delle irregolarità del terreno o per il carico eccessivo⁸²; di colui che abbia condotto un cane che sfuggendo al controllo ha provocato un danno⁸³; di colui che abbia percosso o ferito un cavallo, il quale ha così reagito scalciando⁸⁴; di colui che entrato in una taverna sia stato aggredito da un cane feroce tenuto a catena⁸⁵. Il criterio è

ita abstineri voluerunt, ut capite sanxerint, si quis occidisset; Colum. 6 praeſ.: nec dubium quin, ut ait Varro, ceteras pecudes bos honore superare debeat, praesertim et in Italia, quae ab hoc nuncupationem traxisse creditur, quod olim Graeci tauros italos vocabant, et in ea urbe, cuius moenibus condendis mas et femina boves aratro terminum signaverunt, vel, ut antiquiora repetam, quod idem Atticis Athenis Cereris et Triptolemi fertur minister, quod inter fulgentissima sidera particeps caeli sit, quod denique laboriosissimus adhuc hominis socius in agricultura, cuius tanta fuit apud antiquos veneratio, ut tam capital esset bovem necuisse quam civem; Plin. nat. hist. 8.45.70: socium enim laboris agrique culturae habemus hoc animal, tantae apud priores curae, ut sit inter exempla damnatus a P<opulo> R<omano> die dicta, qui concubino procaci rure omassum edisse se negante occiderat bovem, actusque in exilium tamquam colono suo interempto.

⁸² D. 9.1.1.4 (Ulp. 18 ad ed.): *itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam: quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur.* Sulla questione della attribuzione del paragrafo a Servio si veda SCHIPANI, S. Responsabilità «ex lege Aquilia» criteri di imputazione e problema della “culpa” (Torino 1969) 162 ss.; 348; CARDILLI, R. L’obbligazione di «*praestare*» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.) (Milano 1995) 280 nt. 122; GARCÍA GARRIDO, M.J. Intervento. Due tradizioni testuali (Alfenò Varo e Ulpiano) sui danni causati da *quadrupedes*, in MANTOVANI, D. (a cura di). Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall’età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993 (Torino 1996) 159 ss.; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 42 ss.; ZILIOOTTO, P. L’imputazione del danno aquiliano tra *iniuria* e *damnum corpore datum* (Padova 2000) 104 ss.; PIRO, I. *Damnum ‘corpore suo’ dare rem ‘corpore’ possidere.* L’oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani (Napoli 2004) 78 ss.; GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*, I, Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione (Napoli 2015) 268 ss.; op. cit. CURSI, F. (2017) 498 ss.

⁸³ D. 9.1.1.5 (Ulp. 18 ad ed.): *sed et si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit et alicui damnum dederit: si contineri firmius ab alio poterit vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit et tenebitur qui canem tenebat.*

⁸⁴ D. 9.1.1.7 (Ulp. 18 ad ed.): *et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum permulsiisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus.*

⁸⁵ D. 9.1.2.1 (Paul. 22 ad ed.): *si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus*

prospettato in via generale in D. 9.1.1.6 (Ulp. 18 *ad ed.*): *sed et si instigatu alterius fera damnum dederit, cessabit haec actio*, escludendo che all'azione si possa fare ricorso quando l'animale sia stato provocato e abbia, quindi, causato il danno⁸⁶.

Il danno conseguente alla *pauperies* è, quindi, determinato a seguito del comportamento dell'animale. Lo rileva Ulpiano in D. 9.1.1 pr. (Ulp. 18 *ad ed.*): *Si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae offerre*). Ma come precisa il giureconsulto, richiamando una opinione di Servio, lo stesso comportamento deve essere qualificato *sine iniuria facentis* poiché l'animale *sensu caret*: D. 9.1.1.3 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Ait praetor “pauperiem fecisse”. pauperies est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret*⁸⁷. Ulpiano, il quale nella definizione del *ius naturale* riprende quegli orientamenti filosofici, tra cui anzitutto Pitagora, che riconoscevano la esistenza di un diritto comune a uomini ed altri animali, era certamente a conoscenza delle polemiche filosofico-giuridiche relative alla questione della razionalità animale⁸⁸. Proprio come per la definizione del *ius naturale*, in cui il piano dell'agire umano è separato ma non contrapposto a quello dell'agire dell'animale – pensiamo alla distinzione fra la *coniunctio maris atque feminae* richiamata nella elencazione degli istituti giuridici a base naturalistica, comuni a tutti gli esseri animati, uomini ed altri animali, e il *matrimonium*, proprio invece solo degli uomini – così per la determinazione dell'ambito della *pauperies*, se da un lato si fa riferimento al comportamento animale, dall'altro si evidenzia la differenza fra la condizione dell'uomo e quella degli altri animali⁸⁹.

La valutazione delle caratteristiche naturali, mentre per un quadrupede domestico è strettamente connessa alla tipologia di relazione con un *dominus* e, quindi, in funzione della dimensione del potere, per le *ferae bestiae* si concentra sulla loro idoneità a condurre una vita indipendentemente dall'uomo. La natura di *fera bestia* può essere oppresa con la cattura da parte dell'uomo, ma la riduzione in cattività non trasforma la condizione dell'animale, che con la fuga si sottrae al potere dell'uomo per riappropriarsi dello

fuisset, contra.

⁸⁶ Cfr. op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 70 ss.; CURSI, M.F. L'eredità dell'*actio de dolo* e il problema del danno meramente patrimoniale (Napoli 2008) 45 ss.

⁸⁷ Si veda anche I. 4.9 pr.

⁸⁸ Sul tema della razionalità animale si rinvia a op. cit. ONIDA, P.P. Sulla condizione degli animali non umani (2012) 42 ss.; 92 ss.; 342 ss.; op. cit. ONIDA P.P. Prospective romanistiche (2012) 24 ss. e nt. 48; 47 ss.; 61 ss.; 88 ss.; 108 ss.

⁸⁹ D. 1.1.1.3 (Ulp. 1 *inst.*): *ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censeri.* Per le indicazioni bibliografiche si veda la nota precedente.

stato di libertà naturale⁹⁰. Tra le fonti è particolarmente interessante, a questo proposito, il frammento in cui Ulpiano si riferisce alla *naturalis feritas* prospettando l'ipotesi di un evento lesivo causato dall'animale feroce che fosse riuscito con la fuga a riappropriarsi della *naturalis libertas*. Se, quindi, osserva Ulpiano, un orso, un tempo ridotto in cattività, avesse arrecato un danno durante la fuga, la vittima non avrebbe potuto agire con l'*actio de pauperie* contro colui che aveva ormai cessato di essere il *dominus*:

D. 9.1.1.10 (Ulp. 18 ad ed.): *In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non habet: et ideo si ursus fugit et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit: et ideo et si eum occidi, meum corpus est.*

I. 4.9 pr. *Animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia, si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est); puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his quae contra naturam moventur locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. Denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facientis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet.*

A differenza dell'*actio de pauperie*, in cui è sanzionato il comportamento dell'animale, la cui natura è presa in considerazione per valutare l'obbligo del proprietario di consegnare l'animale o di risarcire il danno, nell'*edictum de feris* non è più in rilievo la appartenenza della *fera bestia*, ma il fatto di tenere essa in un luogo di passaggio con il conseguente evento lesivo per la sicurezza pubblica. La natura dell'animale continua certo a essere il parametro fondamentale per la valutazione dei confini dei due rimedi, ma, mentre nell'*actio de pauperie* tale natura evidenzia e rafforza la relazione tra *dominus* e animale, nell'*edictum de feris* essa esprime la impossibilità di una corrispondente relazione. Per questa ragione, si può dire che i due rimedi sono basati sempre sulla valutazione della natura animale ma con la individuazione di due diverse prospettive. Nell'*edictum de feris* il filo rosso della relazione tra uomo e animale si sfilaccia e si irrigidisce quello della responsabilità, non più, però, connesso alla continuità del dominio ma alla occasionalità della custodia. L'analisi della giurisprudenza sembra, dunque, spostarsi dal piano della responsabilità di colui che abbia il dominio dell'animale autore dell'evento lesivo, presente nell'*actio de pauperie*, a quello della responsabilità di colui che tenga di fatto l'animale feroce in una condizione tale da rendere possibile l'aggressione a danno dei passanti, nell'*edictum de feris*.

Opposte sono, quindi, le ragioni del ricorso al concetto di *natura* nei due rimedi. Nel caso della *pauperies* il riferimento alla *natura* degli animali, secondo un quadro,

⁹⁰ Cfr. op. cit. POLARA, G. (1983) 116 ss.; op. cit. CURSI, F. (2017) 500; CARDILLI, R. Fondamento romano dei diritti odierni, 2^a ed. (Torino 2021) 77 ss.

che, come ha bene rilevato Floriana Cursi, è «coerente con la vita domestica di questi animali», serve per escludere la possibilità di ricorso all'*actio de pauperie*; nel caso dell'*edictum de feris*, invece, il rinvio alla *natura fera* serve per permettere il ricorso alla azione nascente dallo stesso editto⁹¹. Sono allora profondamente diversi i termini della relazione esistente tra uomo e animali nei due mezzi di tutela. La *pauperies* si fonda su un comportamento animale, del quale il proprietario deve rispondere. L'*edictum de feris* non presuppone necessariamente un riferimento al proprietario dell'animale⁹². Come ha osservato Floriana Cursi, «Non c'è da meravigliarsi che non venga evidenziato il collegamento con il proprietario dell'animale, considerato che gli animali feroci, per la loro naturale ferinità, non sono riconducibili stabilmente a un *dominus*»⁹³. La responsabilità di colui che tenga un animale pericoloso in una zona di pubblico passaggio non ammette nell'*edictum de feris* forme di attenuazione, come quelle conseguenti all'intervento di un terzo nella *pauperies*.

È evidente che nella considerazione del comportamento animale da parte della giurisprudenza romana, con particolare riguardo alla distinzione fra le *bestiae domesticae* e le *bestiae ferae* e ai rimedi contro il danno derivante dall'azione animale, dovevano emergere tutte le ambiguità definitorie presenti nella elaborazione delle tassonomie zoologiche. Emblematica è la considerazione del cane, il cui statuto è incerto tra la condizione di animale domestico e animale feroce.

Si è in passato ritenuto che il cane, ai fini dell'*actio de pauperie*, non dovesse essere ricompreso fra i *quadrupedes*. Per Provera conferma di questa ipotesi proverebbe da PS. 1,15,1-1a, da cui risultava, per tale animale, la estensione, in forza di una *lex Pesolania*⁹⁴, del regime previsto per l'*actio de pauperie*, forse perché ritenuto in origine una *fera bestia*⁹⁵:

PS. 1.15 (*Si quadrupes damnum intulerit*) 1 *Si quadrupes pauperiem fecerit damnum ve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavetur.* 1a. *Si quis saevum canem*

⁹¹ Op. cit. CURSI, F. (2017) 502 nt. 28.

⁹² Si veda invece op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 149.

⁹³ Op. cit. CURSI, F. (2017) 503.

⁹⁴ Sulla datazione della *lex Pesolania* la dottrina è incerta tra chi come VOIGT, M. Römische Rechtsgeschichte, I (Leipzig 1892) 39 ss. nt. 18, la colloca in età successiva in età successiva alle XII tavole e chi, invece, come op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 156 ss., la attribuisce a un periodo compreso tra la *lex Aquilia* e l'*edictum de feris*. Per op. cit. CAIAZZO, E. (2017) 287 ss., la datazione della *lex Pesolania* deve essere forse ricondotta a un periodo tra III e II secolo a.C.

⁹⁵ Op. cit. PROVERA, G. (1989) 324 ss. Secondo op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 157 ss., con riferimento al cane, all'*actio de pauperie* sarebbe avvenuto l'«affiancamento, nel tempo, di altri rimedi specifici – quali, appunto, la *lex Pesolania de cane*, l'editto *de feris* in seguito – introdotti per affrontare in modo più efficace situazioni particolari, a volta a volta determinatesi, a seguito dell'evoluzione dei costumi e del modificarsi del contesto economico-sociale».

habens in plateis vel in viis publicis in ligamen diurnis horis non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvantur: 1b. Si quis caballum quodve aliud animal habens scabidum ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtus proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerit, similiter a domino sarciantur. 2. Feram bestiam in ea parte, qua populo iter est, colligari praetor prohibet: et ideo, sive ab ipsa sive propter eam ab alio alteri damnum datum sit, pro modo admissi extra ordinem actio in dominum vel custodem datur, maxime si ex eo homo perierit. 3. Ei, qui inritatu suo feram bestiam vel quamcumque aliam quadrupedem in se prioritaverit eaque damnum dederit, neque in eius dominum neque in custodem actio datur. 4. In circulatores, qui serpentes circumferunt et proponunt, si cui ob eorum metum damnum datum est, pro modo admissi actio dabitur⁹⁶.

Le *Pauli Sententiae*, 1,15.1a, prevedono, inoltre, l'ipotesi di un *saevis canis*, un cane aggressivo, che, non essendo stato legato durante il giorno in un luogo di pubblico transito, provoca un danno, obbligando, quindi, il proprietario a risarcire la vittima. Nel paragrafo seguente si stabilisce il divieto del pretore di tenere legata una *fera bestia* in un luogo di pubblico passaggio: se un danno è stato determinato dal comportamento dell'animale o per suo tramite, il proprietario o colui che ne ha la custodia è tenuto nelle forme della *cognitio extra ordinem*. L'azione, nei confronti del proprietario o di colui che ne ha la custodia, non spetta, invece, quando la *fera bestia* o altro quadrupede sia stato provocato da altra persona, che risponde direttamente nei confronti della vittima. Si tratta, dunque, di situazioni che originariamente rientravano nelle previsioni dell'*edictum de feris*⁹⁷.

⁹⁶ Si veda anche PS. *Int.* 1.15.1: *si alienum animal cuicunque damnum intulerit aut alicuius fructus laeserit, dominus eius aut aestimationem damni reddat aut ipsum animal tradat. Quod etiam de cane similiter est statutum. 2. Fera bestia in ea parte, qua populi transeunt vel frequentant, ligari vel custodiri prohibetur, ne aut ipsa aliquem noceat aut terrore eius quolibet casu aliquis ab altero fortasse laedatur. Quod si factum fuerit, in dominum, si hoc preecepit, vel in custodem eius damni vel cuiuscumque laesionis actio non exspectata ordinis sententia revertetur. 3. Quicumque feram bestiam vel quamcumque quadrupedem provocando quocumque modo adversum se incitaverit, nec domino nec custodi eius poterit imputari, quia suo vitio incurrisse dinoscitur.* LRB. 1.13 (*de dannis animalium, vel si quid per ea casu evenerit*): 1. *Si animal cuiuscumque damnum intulerit, aut estimationem damni dominus solvat, aut animal cedat; quod etiam de cane et bipede placuit, observari, secundum speciem Pauli Sententiarum libro primo sub titulo: Si quadrupes pauperiem fecerit. 2. De cane etiam sub eodem titulo comprehensum, ut, si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in legamen diurnis oris non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvatur. 3. His illud adiectum, ut si quid caballum quod vel alium animal habens scabidum, ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtus proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerit, similiter a domino sarciantur.* In questa sede possiamo prescindere dalla analisi delle differenze tra i testi sopra riportati. In sintesi, ci limitiamo a osservare che il termine *quadrupes*, utilizzato nelle *Pauli Sententiae*, viene sostituito, nella *lex Romana Burgundionum*, dal più generico *animal*; inoltre, alle ipotesi richiamate, nelle *Pauli Sententiae*, con le espressioni *pauperiem fecerit*, *damnum dederit* e *quidve depasta sit*, si sostituisce la previsione del *damnum inferre*, con la menzione, oltre che del cane, anche del bipede.

⁹⁷ Op. cit. CURSI, F. (2017) 496 nt. 2.

L'ipotesi di un danno conseguente all'azione di un cane aggressivo doveva essere assai frequente⁹⁸. Lo lascerebbe pensare anche l'ipotesi di chi che per evitare di imbattersi in una altra persona, ad esempio un magistrato, si rifugi nella più vicina osteria dove sia ferito da un cane feroce:

D. 9.1.2.1 (Paul. 22 *ad ed.*): *Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus fuisset, contra.*

Se la possibilità di esercitare l'*actio de pauperie* è per Paolo esclusa in generale, con riferimento alla situazione specifica che il cane non fosse legato è al contrario ammessa. L'opinione di Paolo fa pensare alle difficoltà in cui la giurisprudenza romana poteva trovarsi con riferimento a un animale del tutto particolare quale il cane, il quale, anche se annoverato fra gli animali domestici, talvolta poteva mostrare particolare aggressività.

Attestazione della complessità dello statuto giuridico del cane è anche il frammento in cui Ulpiano prende in esame l'ipotesi di un tale animale, il quale, anche se condotto al guinzaglio, riesce a scappare per via della sua aggressività e a causare così un danno. In questa ipotesi, osserva il giureconsulto, l'*actio de pauperie* è esclusa qualora risulti che il cane non avrebbe potuto essere condotto con più fermezza da altri o che esso non avrebbe dovuto essere portato nel luogo in cui è scappato⁹⁹:

D. 9.1.1.5 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Sed et si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit et alicui damnum dederit: si contineri firmius ab alio poterit vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit et tenebitur qui canem tenebat.*

L'ipotesi considerata è, quindi, ben diversa da quelle rientranti nell'ambito dell'*edictum de feris*, la cui applicazione se da un lato non è fondata sulla appartenenza dell'animale, dall'altro non permette di valutare la colpa di colui che abbia condotto il cane senza la necessaria fermezza o in un luogo che non consenta un adeguato controllo di esso¹⁰⁰. Nelle ipotesi in cui l'*actio de pauperie* non trovava applicazione a causa di elementi ulteriori rispetto alla *ferinitas* del cane, si poteva fare ricorso alla tutela aquiliana eventualmente adattata al caso concreto. Ma come ha notato Floriana Cursi, in nessuna

⁹⁸ Cfr. MACQUERON, J. Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine, in *Flores legum H.J. Scheltema oblati* (Groningen 1971) 133 ss.; op. cit. PROVERA, G. (1989) 324 ss.; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 154 ss.; op. cit. CAIAZZO, E. (2000) 279 ss.; op. cit. RAGONI, F.A.D. (2007) (su cui, però, si veda ZUCCOTTI, F. I cani e il diritto romano (Vivagni VIII), in Rivista di diritto romano 8 (2008) 1 ss. = <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano-08ZuccottiVivagni.pdf>.

⁹⁹ Cfr. op. cit. ZILLOTTO, P. (2000) 108 ss.; GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*, II, I criteri d'imputazione del danno tra *lex* e *interpretatio prudentium* (Napoli 2016) 198 ss.

¹⁰⁰ Si veda anche D. 9.2.11.5 (Ulp. 18 *ad ed.*), ove è preso in esame il caso della responsabilità aquiliana conseguente al cane che sia stato aizzato: si veda op. cit. PIRO, I. (2004) 100 ss.

fattispecie riportata dai giuristi romani si trovano applicazioni dell'*edictum de feris* al cane, anche se nell'editto era compresa tale specie¹⁰¹.

L'*edictum de feris* è una chiave di lettura utile per comprendere le diverse modalità di relazione, tra uomo e altri esseri animati, alla base degli istituti giuridici e studiare le ragioni della distruzione o alterazione di quell'originario rapporto simpatetico fra uomo e altri animali. Per un giurista è un compito arduo al quale attendere in un futuro prossimo.

5. BIBLIOGRAFIA

- AGAMBEN, G. L'aperto. L'uomo e l'animale (Torino 2002)
- AMAT, J. Les animaux familiers dans la Rome antique (Paris 2002)
- AMPOLO, C. Roma arcaica, in CHERUBINI, G. et al. (dir.). Storia della società italiana, Parte prima, I, Dalla preistoria all'espansione di Roma (Milano 1981) 299-331
- AVITABILE, L. Il diritto davanti all'algoritmo, in Rivista italiana per le Scienze Giuridiche 8 (2017) 315-328
- BACIGALUPO, M.V. Il problema degli animali nel pensiero antico (Torino 1965)
- BIONDI, B. La dottrina giuridica della *universitas* nelle fonti romane, in *Jus* 6, 2-3, (1955) (=Scritti giuridici in onore di Francesco Rovelli) 254-302 (=ID. La dottrina giuridica della *universitas* nelle fonti romane, in Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano 61 (1958) 1-59; poi ripubblicato in Congresso giuridico nazionale in memoria di Carlo Fadda, Cagliari-Sassari 23-26 maggio 1955 (Milano 1968) 23-82; e in ID. Scritti giuridici, III (Milano 1965) 119-176)
- BOCCHINI, E. La regolazione giuridica dell'intelligenza artificiale (Torino 2024)
- BODSON, L. L'acception du substantif *pecus*, *-udis* et sa signification pour l'étude des connaissances zoologiques dans le monde romain, in *Serta Leodiensis Secunda*. Volume commémoratif du 175e anniversaire de l'Université de Liège (Liège 1992) 13-28
- BONFANTE, P. Corso di diritto romano, II, La proprietà, parte II, rist. corretta a cura di BONFANTE, G., CRIFÒ, G. (Milano 1968)
- BRADBURY, R. Martian Chronicles (New York 1950)
- BRAMANTE, M.V. Il danneggiamento del pascolo in diritto romano. Contributo allo studio della disciplina nel tardoantico, in Teoria e Storia del Diritto Privato 15 (2022) 1-86
- BRANDI CORDASCO SALMENA, G. *L'actio iniuriarum noxalis*. Su alcune peculiarità della condanna nossale (Fano 2012)
- BRUNO, M.G. Il lessico agricolo latino, 2^a ed. (Amsterdam 1969)
- BURKERT, W., *Homo necans*. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica (Torino 1981)

¹⁰¹ Si veda op. cit. CURSI, F. (2017) 509.

- CAIAZZO, E. *Lex Pesolania de cane*, in *Index* 28 (2000) (=In memoria di Ferdinando Bona) 279-312
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. Diritto e potere nella storia di Roma (Napoli 2007)
- CAPOGROSSI COLOGNESI, L. Storia di Roma tra diritto e potere (Bologna 2009)
- CAPPONI, F. Caccia, in *Enciclopedia Virgiliana*, I (Roma 1984) 589-593
- CARDILLI, R. Fondamento romano dei diritti odierni, 2^a ed. (Torino 2021)
- CARDILLI, R. *L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C. – II sec. d.C.)* (Milano 1995)
- CASAVOLA, F. Studi sulle azioni popolari romane. Le «*actiones populares*» (Napoli 1958)
- CURSI, F. Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato (Napoli 2010)
- CURSI, M.F. L'eredità dell'*actio de dolo* e il problema del danno meramente patrimoniale (Napoli 2008)
- CURSI, M.F. La *lex Pesolania de cane*: un faintendimento o una previsione specifica sui cani pericolosi?, in *Index* 45 (2017) 495-516
- CURSI, M.F. Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 132 (2015) 362-407
- DALMASSO, L. Agricoltura, zootecnia e pastorizia, in USSANI, V. (dir.) *Guida allo studio della civiltà romana antica*, I (Napoli 1958) 543-570
- DE FRANCISCI, P. *Primordia civitatis* (Romae 1959)
- DE FRANCISCI, P. Storia del diritto romano, I (Milano 1940)
- DE LESELEUC, A. *Le chien, compagnon des dieux gallo-romains* (Paris 1980)
- DE MARTINO, F. Storia della costituzione romana, I, 2^a ed. (Napoli 1972)
- DE MARTINO, F. Storia economica di Roma antica (Firenze 1979)
- DELL'ORO, A. Le «*res communes omnium*» dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico, in *Studi Urbinati* 31 (1962-63) 239-290 [= ID. La cattedra e la toga. Scritti romanistici di Aldo Dell'Oro, a cura di FARGNOLI, I., LUZZATI C., DELL'ORO R. (Milano 2015) 173-226 ss.]
- DELL'ORO, A. Le cose collettive nel diritto romano (Milano 1963)
- DELORT, R. L'uomo e gli animali dall'età della pietra a oggi (Bari 1987)
- DETIENNE, M., VERNANT, J.-P. *Les ruses de l'intelligence: la mètis des Grecs* (Paris 1974) trad. it. di Giardina, A. *Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia* (Roma-Bari 1977)
- DIDATTI, G. Plutarco, L'intelligenza degli animali e la giustizia loro dovuta (Este 2000)
- DUMONT, J. *Les animaux dans l'Antiquité grecque* (Paris 2001)
- D'URSO, F. Dagli animali agli automi: un'indagine sui nuovi orizzonti della soggettività giuridica, in *Etica & Politica / Ethics & Politics*, 25 (2023, 3) 229-246
- ERNOUT A., MEILLET, A. *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, 4^{ème} éd. (Paris 1967)

- FADDA, C. L'azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale, I, Parte Storica – Diritto romano (Torino 1894)
- FEDELI, P. La natura violata. Ecologia e mondo romano (Palermo 1990)
- FORA, M. *I munera gladiatoria* in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica (Napoli 1996)
- FORDE, D. Raccolta del cibo, caccia e pesca, in SINGER C., HOLMYARD, E.J., HALL, A.R., WILLIAMS, T.I. (a cura di). Storia della tecnologia, I, Dai tempi primitivi alla caduta degli antichi imperi, tr. it. di Caposio, F., (Torino 1961) 154-187
- FRANCESCON, E. Il corpo nella responsabilità nossale, in GAROFALO L. (a cura di). Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, I (Pisa 2015) 169-216
- FUSCO, M. Il linguaggio degli animali nel pensiero antico. Una sintesi storica, in Studi Filosofici 30 (2007) 17-44
- FUSCO, M. Pensiero e linguaggio animale nella tradizione antica, in CATTARUZZA, S., DE MORI, B. (a cura di). Animali sulla soglia. Percorsi scientifico-filosofici nel mondo animale (Milano 2011) 83-102
- GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*, I, Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione (Napoli 2015)
- GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*, II, I criteri d'imputazione del danno tra *lex* e *interpretatio prudentium* (Napoli 2016)
- GARCIA GARRIDO, M.J. Derecho a la caza y «ius prohibendi», in Anuario de historia del derecho español 26 (1956) 269-336
- GARCÍA GARRIDO, M.J. Intervento. Due tradizioni testuali (Alfeno Varo e Ulpiano) sui danni causati da *quadrupedes*, in Mantovani, D. (a cura di). Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993 (Torino 1996) 159-161
- GIANGIULIO, M. (a cura di). Pitagora. Le opere e le testimonianze, II (Milano 2000)
- GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'*actio de pauperie*. Dalle XII Tavole ad Ulpiano (Napoli 1995)
- GIARDINA, A. Uomini e spazi aperti, in SCHIAVONE, A. (dir.) Storia di Roma. 4. Caratteri e morfologie (Torino 1989) 72-99
- GIMÉNEZ-CANDELA, M. Biolegalità e nuove soggettività, in DI ROSA, G., LONGO, S., MAUCERI, T. (a cura di). Diritto e tecnologia. Precedenti storici e problematiche attuali. Atti delle giornate di studi (Catania, 8 ottobre 2021 – 21 e 22 ottobre 2022 25 novembre 2022 – 19 e 20 maggio 2023) (Napoli 2024) 217-240
- GLÜCK, C.F. Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld, 41-42, Erlangen 1887, (= ID. *Commentario alle Pandette*, tr. it. e nt. di S. Perozzi, 41, Milano 1905)
- GODELIER, M.G. Caccia-raccolta, in Enciclopedia Einaudi 2 (Torino 1977) 354-378
- GOGUEY, D. Les animaux dans la mentalité romaine (Bruxelles 2003)

- GROSSO, G. Corso di diritto romano. Le cose (Torino 1941) (=ID. Corso di diritto romano. Le cose. Con una «nota di lettura» di Filippo Gallo, in Rivista di Diritto Romano 1 (2001) = <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>)
- GROTTANELLI, V.L. Ethnologica. L'uomo e la civiltà (Milano 1965)
- GUARINO, A. *Collo dorsoe domantur*, in *Labeo* 14 (1968) 227-228. [=ID. Tagliacarte (Soveria Mannelli 1983) 105-107; e in ID. Pagine di diritto romano, VI (Napoli 1995) 528-530]
- HAYMANN, F. Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht, III, Zur Haftung für Tierschaden (*actio de pauperie*), in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Rom. Abt.) 42 (1921) 357-393
- HONORÉ, T. Liability for animals: Ulpian and the compilers, in *Satura Roberto Feenstra* (Friburgo 1985) 239-250
- IMPALLOMENI, G. L'editto degli edili curuli (Padova 1955)
- IURILLI, C. Intelligenza artificiale, tra essere e *res*. Alla ricerca della responsabilità extracontrattuale o di una efficace garanzia patrimoniale nell'ottenere un risarcimento? in *Judicium. Il processo civile in Italia e in Europa*, 26 giugno 2025, <https://www.judicium.it/intelligenza-artificiale-tra-essere-e-res ALLA RICERCA DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE O DI UNA EFFICACE GARANZIA PATRIMONIALE NELL'OTTENERE UN RISARCIMENTO/>
- JACKSON, B.S. Liability for Animals in Roman Law: an Historical Sketch, in *Cambridge Law Journal* 37 (1978) 122-143
- JENNISON, G. Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome (Manchester 1937)
- KLAUSBERGER, P. Vom Tierdelikt zur Gefährdungshaftung. Überlegungen zur Haftungsstruktur bei der *actio de pauperie* und dem *edictum de feris*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 4 (2011) 1-30
- LANDUCCI, L. Caccia, in *Enciclopedia Giuridica*, III.1 (Milano 1898) 1-102
- LANDUCCI, L. Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i romani, in *Archivio Giuridico 'Filippo Serafini'* 29 (1882) 306 ss.
- LENEL, O. Das *Edictum perpetuum*, 3^a ed., (Leipzig 1927)
- LI CAUSI, P. Gli animali nel mondo antico (Bologna 2018)
- LILJIA, S. Dogs in Ancient Greek Poetry (Helsinki 1976)
- LO GIUDICE, C. L'impiego degli animali negli spettacoli romani: *venatio* e *damnatio ad bestias*, in *Italies* 12 (2008) 361-395
- LOMBARDI VALLAURI, L. Scritti animali per l'istituzione di corsi universitari di diritto animale (Gesualdo 2018)
- LOMBARDI VALLAURI, L. Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente, in CASTIGNONE, S., LOMBARDI VALLAURI, L. (a cura di). La questione animale (Milano 2012) 249-266
- LONGO, O. Le forme della predazione. Cacciatori e pescatori nella Grecia antica (Napoli 1989)
- LONGO, O. Le regole della caccia nel mondo greco-romano, in *Aufidus* 1 (1987) 59-91 [=ID. L'universo dei Greci. Attualità e distanze (Venezia 2000) 76-93]

- LONGO, O. Predazione e paideia, in TESSIER, A. (a cura di). Senofonte, La caccia (Cinegetico) (Venezia 1989) 9-27
- LOZANO CORBÍ, E. La tenencia de animales peligrosos en lugares de público paso, en el Derecho Romano, y su protección edilicia, in Actas del II congreso iberoamericano de Derecho Romano (Murcia 1998) 191-196
- MACQUERON, J. Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine, in *Flores legum H.J. Scheltema oblati* (Groningen 1971) 133-153
- MAINOLDI, C. L'image du loup et du chien dans la Grèce ancienne, d'Homère à Platon (Paris 1984)
- MANFREDINI, A.D. "Chi caccia e chi è cacciato...". Cacciatore e preda nella storia del diritto (Torino 2006)
- MARCONE, A. Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale (Roma 1997)
- MASCHI, C.A. La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani (Milano 1937)
- MATTIOLI, F. Ricerche sulla formazione della categoria dei cosiddetti quasi delitti (Bologna 2010)
- MCLEOD, G. Wild and Tame Animals and Birds in Roman Law, in BIRKS, P. (ed.). New Perspectives in the Roman Law of Property. Essays for Barry Nicholas (Oxford 1989) 169-176
- MODREZEJEWSKI, J. Ulpian et la nature des animaux, in Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano (Roma, 14-17 aprile 1973) I (Roma 1976) 177-199
- MOROTTI, E. Una soggettività a geometrie variabili per lo statuto giuridico dei robot, in BILOTTA, F., RAIMONDI F. (a cura di). Il soggetto di diritto storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato (Napoli 2020) 291-306
- NICOSIA, G. *Animalia quae collo dorso domantur*, in *Iura* 18 (1967) 45-107 [=ID. Silloge. Scritti 1956-1996, I (Catania 1998) 205-291]
- NICOSIA, G. Il testo di Gai. 2.15 e la sua integrazione, in *Labeo* 14 (1968) 167-186 [=ID. Silloge. Scritti 1956-1996, I (Catania 1998) 293-327]
- ONIDA, P.P. Il guinzaglio e la museruola: animali, umani e non, alle origini di un obbligo, in Archivio Giuridico "Filippo Serafini", 224, 4 (2004) 577-608 [=Diritto@Storia 3 (2004) <http://www.dirittoestoria.it/3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Onida%20-%20Il%20guinzaglio.htm>]
- ONIDA, P.P. Il problema della qualificazione dogmatica dell'animale non umano, in GRANITO, E., MANZIONE F. (a cura di). Per una storia non antropocentrica. L'uomo e gli altri animali. Catalogo della mostra e Atti del convegno di studi, Archivio di Stato di Salerno, maggio 2009 (Roma 2010) 159-189
- ONIDA, P.P. Prospettive romanistiche del diritto naturale (Napoli 2012)
- ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, 2^a ed. (Torino 2012)
- ORTEGA Y CARRILLO DE ALBORNOZ, A. Las 'ferae bestiae' en el derecho romano, en el Código civil y en la ley de caza de 1970, in Cuadernos informativos de derecho histórico público, procesal y de la navegación 4-5 (1987) 483-498
- PAIS, E. Storia di Roma. Dalle origini all'inizio delle guerre puniche, II, L'età regia (Roma 1926)

- PALMIRSKI, T. How the commentaries to «*de his qui deiecerint vel effuderint*» and «*ne quis in suggrunda*» edicts could be used on the ground of «*edictum de feris*», in *Révue Internationale des Droits de l'Antiquité* 53 (2006) 323-334
- PEROZZI, S. Istituzioni di diritto romano, 2^a ed., (Roma 1928)
- PIRO, I. *Damnum 'corpore suo' dare rem 'corpore' possidere. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani* (Napoli 2004)
- POLARA, G. Le “venationes”. Fenomeno economico e costruzione giuridica (Milano 1983)
- POLOJAC, M. *Actio de pauperie* and Liability for Damage Caused by Animals in Roman Law (Belgrade 2003)
- PROVERA, G. Lezioni sul processo civile giustinianeo, I-II (Torino 1989)
- RAGONI, F.A.D. *Actio legis Aquiliae, actio de pauperie, edictum de feris*: responsabilità per danno cagionato da cani, in *Diritto@Storia* 6 (2007) = <http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Ragoni-Responsabilit-danno-cagionato-da-can.htm>
- REA, R. Il Colosseo, teatro per gli spettacoli di caccia. Le fonti e i reperti, in LA REGINA A. (a cura di). *Sangue e arena* (Milano 2001) 223-243
- ROBBE, U. L'*actio de pauperie*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 7 (1932) 327-384
- RODRÍGUEZ-ENNES, L. Delimitación conceptual del ilícito edilicio “*de feris*”, in *Iura* 41 (1990) 53-78
- RODRÍGUEZ-ENNES, L. Estudio sobre el “*edictum de feris*” (Madrid 1992)
- RODRÍGUEZ-ENNES, L. Los actos ilícitos de derecho honorario, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener* (Madrid 1994) 903-920
- RUDORFF, A.F. *De iuris dictione edictum. Edicti perpetui quae reliqua sunt* (Lipsiae 1869)
- SANTESE, G. Animali e razionalità in Plutarco, in CASTIGNONE, S., LANATA, G. (a cura di). *Filosofi e animali nel mondo antico* (Pisa 1994) 139-170
- SCHIPANI, S. Responsabilità «*ex lege Aquilia*» criteri di imputazione e problema della “*culpa*” (Torino 1969)
- SCIALOJA, V. Nota critica sul testo dell’editto edilizio “*de feris*”, in *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano* 13 (1900) 75-78 (=ID. *Studi giuridici*, II, *Diritto romano*, seconda parte, Roma 1934, 142-149)
- SHELTON, J.-A. Spectacles of Animal Abuse, in CAMPBELL, G.L. (ed.). *The Oxford Handbook of Animals in Classical Thought and Life* (Oxford 2014) 461-477
- SIRAGO, V.A. Storia agraria romana, I, Fase ascensionale (Napoli 1995)
- SNELL, B. La cultura greca e le origini del pensiero europeo, tr. it. di V. Degli Alberti-A. Solmi Marietti (Torino 1963)
- TALAMANCA, M. Lo schema ‘genus-species’ nelle sistematiche dei giuristi romani, in *Colloquio italo-francese. La filosofia greca e il diritto romano. Roma 14-17 aprile 1973*, II (Roma 1977) 3-319

- TASSONE, B. Riflessioni su intelligenza artificiale e soggettività giuridica, in Diritto di Internet 2 (2023) 1-20
- TOYNBEE, J.M.C. Animals in Roman Life and Art (London 1973)
- TRAINA, G. Ambiente e paesaggi di Roma antica, 1^a rist. (Roma 1992)
- VARVARO, M. La compravendita di animali appartenenti alle *res mancipi* in Varrone e in Gaio alla luce della corrispondenza fra Baviera, Pernice e Mommsen, in Annali del Seminario Giuridico dell'Università degli Studi di Palermo 56 (2013) 299-323
- VEGETTI, M. Il coltello e lo stilo. Animali, schiavi, barbari, donne, alle origini della razionalità scientifica, 3^a ed. (Milano 1996)
- VILLE, G. La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien (Roma 1981)
- VOIGT, M. Römische Rechtsgeschichte, I (Leipzig 1892)
- WALDE, A., HOFFMANN, J.B. Lateinisches etymologisches Wörterbuch (Heidelberg 1938)
- ZILIOOTTO, P. L'imputazione del danno aquiliano tra *iniuria* e *damnum corpore datum* (Padova 2000)
- ZIMMERMANN, R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape Town-Johannesburg 1990)
- ZUCCOTTI, F. I cani e il diritto romano (Vivagni VIII), in Rivista di diritto romano 8 (2008) 1 ss. = <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano08ZuccottiVivagni.pdf>